SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 180

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 5 agosto 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Camera dei deputati

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

Agenzia delle entrate

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 11 luglio 2003, n. **202.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Comunità francese del Belgio in materia di coproduzione cinematografica, con allegati, fatto a Venezia il 31 agosto 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Comunità francese del Belgio in materia di coproduzione cinematografica, con allegati, fatto a Venezia il 31 agosto 2000.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 7.140 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 luglio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ACCORDO TRA

LA REPUBBLICA ITALIANA

E

LA COMUNITÀ' FRANCESE DEL BELGIO

IN MATERIA DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA

La Repubblica italiana e la Comunità francese del Belgio,

Considerando auspicabile stabilire un quadro per le loro relazioni cinematografiche e in particolare per le coproduzioni,

Consapevoli del contributo che le coproduzioni di qualità possono apportare allo sviluppo delle industrie cinematografiche, così come alla crescita dei loro scambi economici e culturali,

Convinte che questa cooperazione economica e culturale non può che contribuire al rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi,

Considerando l'applicazione del Trattato dell'Unione Europea,

Hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I

COPRODUZIONE

ARTICOLO 1

Principi

Ai fini del presente Accordo, il termine "film" comprende tutte le opere cinematografiche, di qualsiasi durata e su qualsiasi supporto, comprese le opere di fiction, di animazione e documentari, conformemente alle disposizioni relative all'industria cinematografica in vigore in ciascuno dei due Paesi.

Nel quadro delle loro rispettive legislazioni, le Parti Contraenti promuoveranno la realizzazione in coproduzione di film di qualità.

I film realizzati in coproduzione e ammessi al beneficio del presente Accordo sono considerati come film nazionali dalle autorità competenti delle due Parti.

Essi beneficiano di pieno diritto dei vantaggi che ne derivano, secondo le disposizioni in vigore o che potrebbero essere emanate da ciascuna Parte.

ARTICOLO 2

Cooperazione

Gli autori di film, i produttori, i registi, gli interpreti e i tecnici, partecipanti alla realizzazione di film coprodotti, devono essere di nazionalità italiana o riconosciuti come tali secondo le disposizioni legislative o regolamentari vigenti in Italia, o essere di nazionalità belga riconosciuti come tali nella regione di lingua francese del Belgio o nella regione di Bruxelles-Capitale, o essere cittadini di un Paese membro dell'Unione Europea. Sono assimilati alle nazionalità italiana e belga i residenti nei territori da almeno cinque anni.

1° : l'apporto di ciascun produttore deve comportare obbligatoriamente una partecipazione tecnica e artistica effettiva, proporzionale all'investimento finanziario.

2° : la partecipazione del coproduttore minoritario deve comportare almeno:

- un autore (regista, sceneggiatore o compositore della musica originale) o un quadro tecnico (capo operatore, capo montatore, ingegnere del suono, fonico, capo scenografo o capo costumista); questa posizione deve essere occupata da una sola persona.

- un interprete in un ruolo principale o due interpreti in ruoli secondari o, previo accordo dall'autorità competente, un altro autore o un altro quadro tecnico. Potrà essere ammessa eccezionalmente a seguito di accordo tra le autorità di entrambe le Parti, e tenuto conto delle esigenze del film, la partecipazione di interpreti che non possiedono la nazionalità di una delle due Parti vincolate da questo Accordo o la nazionalità di un Paese membro dell'Unione Europea.

ARTICOLO 3

Riprese

Le riprese dei film in coproduzione, la post-produzione e lo sviluppo del negativo dovranno effettuarsi sul territorio di una delle due Parti Contraenti.

Tuttavia, potranno essere ammesse deroghe di comune accordo se il luogo dell'azione o altri motivi validi lo richiedono o se il film è realizzato in coproduzione con un Paese terzo, vincolato da un accordo di coproduzione con l'Italia o la Comunità francese del Belgio.

ARTICOLO 4

Copie

Nel quadro dei contratti che li vincolano i coproduttori di film sono coproprietari del negativo o del supporto originale e hanno il diritto di detenere e disporre di un controtipo o di un internegativo, nonché di avere accesso al laboratorio.

ARTICOLO 5

Partecipazione

Gli apporti del coproduttore minoritario non devono essere inferiori al 20% del bilancio del film, approvato dalle autorità competenti delle due Parti.

Tuttavia, per i film che hanno un'importanza e un bilancio eccezionali (pari o superiore a 2.000.000 di Euro), la partecipazione minoritaria potrebbe essere ridotta al 10%, previo accordo tra le autorità competenti dei Paesi coproduttori.

La partecipazione minoritaria del 10% può essere unicamente finanziaria per i bilanci pari o superiori a 3.000.000 di Euro, previo accordo delle autorità competenti.

I film di cortometraggio dovranno essere coprodotti nello stesso quadro dei film di lungometraggio, ma gli apporti finanziari del coproduttore minoritario non potranno essere inferiori al 30% del bilancio del film.

ARTICOLO 6

Mercato e introiti

La ripartizione degli introiti viene effettuata, di regola, proporzionalmente agli apporti di ogni coproduttore.

Questa ripartizione comporta sia una ripartizione degli introiti, sia una ripartizione dei territori, sia una combinazione delle due formule, tenuto conto della differenza di volume esistente tra i mercati dei Paesi coproduttori.

ARTICOLO 7

Denominazione e partecipazione ai festival.

I film in coproduzione devono essere presentati con la dizione "coproduzione Italia – Comunità francese del Belgio" oppure "coproduzione Comunità francese del Belgio – Italia".

Questa dizione dovrà figurare in maniera separata nei titoli di testa o di coda, in ogni pubblicità o promozione commerciale, nel materiale promozionale e in ogni manifestazione dove sarà presentata la coproduzione.

I film sono presentati nei festival internazionali previo accordo tra i coproduttori.

ARTICOLO 8

Esportazione

Nel caso in cui un film realizzato in coproduzione venga esportato verso un Paese dove le importazioni di opere cinematografiche sono contingentate:

a) il film sarà, in via generale, aggiunto al contingente del Paese che ha una partecipazione maggioritaria;

b) nel caso di film in cui la partecipazione dei due Paesi è identica, l'opera contingentata sarà aggiunta al contingente del Paese che gode delle migliori condizioni di esportazione;

c) in caso di difficoltà, il film sarà aggiunto al contingente del Paese d'origine del produttore;

d) se uno dei Paesi coproduttori ha la possibilità di esportare liberamente i suoi film nel Paese importatore, i film coprodotti allo stesso modo dei film nazionali beneficeranno a pieno diritto di questa possibilità.

ARTICOLO 9

Autorizzazione

Le richieste di autorizzazione corredate dai progetti di coproduzione devono essere depositate prima dell'inizio delle riprese dei film con tutta la documentazione richiesta dalle autorità competenti delle due Parti.

Tutti i contratti conclusi tra i produttori delle due Parti in conformità alle disposizioni del presente accordo hanno validità unicamente dopo autorizzazione delle stesse autorità.

Lo scambio delle autorizzazioni è fatto da:

Per la Repubblica italiana:
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Dipartimento dello Spettacolo
Via della Ferratella in Laterano 51
00184 ROMA

Per la Comunità francese del Belgio:
Centre du Cinéma e de l'Audiovisuel
44 boulevard Léopold II
1080 BRUXELLES

ARTICOLO 10

Coproduzione con Paesi terzi.

Nel caso di coproduzioni multilaterali, la partecipazione più bassa non potrà essere inferiore al 20% (o al 10% se è assicurato un bilancio eccezionale pari o superiore a 2.000.000 di Euro) (articolo 5) e la più alta non può superare il 70% del costo totale.

Le condizioni di ammissione delle opere cinematografiche dovranno essere esaminate caso per caso.

ARTICOLO 11

Agevolazioni.

Ogni agevolazione sarà accordata alla circolazione e al soggiorno del personale artistico e tecnico impegnato in questi film, così come all'importazione o all'esportazione in ciascuna delle Parti del materiale necessario alla realizzazione e all'esportazione del film di coproduzione (pellicola, materiale tecnico, costumi, elementi di scenografia, materiale pubblicitario, ecc....).

TITOLO II

SCAMBIO DI FILM.

ARTICOLO 12

Principi.

Nel rispetto della legislazione e della regolamentazione attualmente in vigore, la distribuzione, l'importazione e la programmazione dei film di lungo e cortometraggio riconosciuti nazionali non saranno sottomessi a nessuna restrizione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI.

ARTICOLO 13

Principi

Le autorità competenti delle due Parti esaminano le condizioni di applicazione del presente Accordo al fine di risolvere le difficoltà derivanti dalla sua attuazione. Esse raccomandano, in caso di necessità, le modifiche necessarie al fine di sviluppare la cooperazione cinematografica nell'interesse comune delle due Parti.

Viene istituita una Commissione mista incaricata di curare l'applicazione e l'aggiornamento del presente Accordo. Essa si riunisce di massima una volta all'anno, alternativamente in ciascun Paese ed è incaricata di controllare in particolare, per l'insieme delle coproduzioni, l'equilibrio degli apporti finanziari artistici e tecnici (potendo tener conto anche della distribuzione e della promozione).

La Commissione mista tratterà i temi proposti dalle due Parti relativi allo sviluppo del cinema e della creazione audiovisiva in Italia e nella Comunità francese del Belgio. Le Parti Contraenti si accorderanno sulle loro posizioni rispettive negli incontri multilaterali relativi al cinema, in particolare quelli organizzati nel quadro dell'Unione Europea.

I temi trattati saranno aggiornati ogni anno in un Allegato specifico al presente Accordo.

ARTICOLO 14

Validità

Il presente Accordo entra in vigore dopo l'espletamento e la notifica da parte dei Paesi Contraenti delle procedure legali e interne richieste per l'entrata in vigore degli Accordi internazionali.

Il presente Accordo ha durata triennale a partire dalla sua entrata in vigore ed è rinnovabile tacitamente per periodi identici, salvo denuncia da parte di uno dei Paesi Contraenti tre mesi prima della sua scadenza.

Fatto a Venezia, il 31·8·2000, in duplice esemplare, ciascuno nelle lingue italiano e francese, tutti i testi facenti fede.

Per la Repubblica Italiana

Per la Comunità francese del Belgio

ALLEGATO I
NORME di PROCEDURA

Per beneficiare delle disposizioni dell'Accordo, i produttori di ciascuno dei due Paesi devono, un mese prima delle riprese, allegare alle loro domande d'ammissione alla coproduzione, indirizzate alle loro rispettive autorità, una documentazione contenente:

- una sceneggiatura dettagliata;
- un documento riguardante la cessione dei diritti d'autore e dei diritti connessi;
- il contratto di coproduzione stipulato dai coproduttori;
- un bilancio preventivo e un piano finanziario dettagliati;
- l'elenco degli elementi tecnici e artistici.

Le autorità del Paese a partecipazione finanziaria minoritaria daranno la loro approvazione soltanto dopo aver avuto l'approvazione da parte delle autorità del Paese a partecipazione finanziaria maggioritaria.

ALLEGATO II
COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE MISTA

La Commissione mista sarà costituita da rappresentanti dei due Ministeri competenti che assoceranno rappresentanti professionali.

ALLEGATO III
TEMI DI CONCERTAZIONE PER LA COMMISSIONE MISTA
PRIMO ANNO DI FUNZIONAMENTO

1. Le due Parti si scambieranno informazioni aggiornate sull'evoluzione delle loro rispettive disposizioni relative ai finanziamenti al cinema.

2. Le Parti valuteranno gli aiuti attribuiti per la distribuzione e la diffusione al fine di definire le priorità nella loro collaborazione e di decidere, ove sia il caso, iniziative comuni.

3. Le Parti si concerteranno sulle loro rispettive posizioni nei confronti dei testi e dei programmi dell'Unione Europea relativi al cinema e all'audiovisivo.

4. Ciascuna delle Parti assicurerà nei festival cinematografici organizzati col suo sostegno informazioni sulla produzione cinematografica e audiovisiva dell'altra Parte. Un coordinamento sarà assicurato tra gli organizzatori dei festival che si svolgono in ciascuna delle due Parti.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3234):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e *ad interim*, Ministro degli affari esteri (BERLUSCONI), il 7 ottobre 2002.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 ottobre 2002 con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla III commissione il 20 novembre 2002 e l'11 dicembre 2002.

Esaminato in aula il 16 dicembre 2002 e approvato il 19 dicembre 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1904):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 21 gennaio 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, il 1º e 9 aprile 2003.

Relazione scritta annunciata il 29 aprile 2003 (atto n. 1904/A - Relatore sen. MARTONE).

Esaminato in aula e approvato con modificazioni il 15 maggio.

Camera dei deputati (atto n. 3234/B):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 21 maggio 2003, con il parere delle commissioni V, VII.

Esaminato dalla III commissione il 3 ed 11 giugno 2003.

Esaminato in aula il 30 giugno 2003 e approvato il 1º luglio 2003.

03G0225

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 8 maggio 2003, n. **203.**

Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 e, in particolare, l'articolo 52, comma 56, che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentito, il Ministro per gli affari regionali, siano stabilite le metodologie di calcolo, nonché la definizione di materiale riciclato, al fine di consentire alle regioni di adottare le disposizioni necessarie a garantire che il trenta percento del fabbisogno annuale di manufatti e beni siano realizzati con materiale riciclato;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e, in particolare, l'articolo 4;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che la creazione di un mercato per i prodotti derivanti dalle operazioni di riciclaggio rappresenta un obiettivo fondamentale della normativa comunitaria e che l'ampliamento del mercato dei manufatti e beni ottenuti da materiale riciclato è una componente fondamentale delle attività di gestione dei rifiuti;

Sentito il parere del Ministro per gli affari regionali, reso con nota n. 1728/UL del 2 agosto 2002;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in data 26 settembre 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 27 gennaio 2003;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio, effettuata con nota UL/2003/1933 del 10 marzo 2003;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Finalità e destinatari

1. Il presente decreto individua regole e definizioni affinché le regioni adottino disposizioni, destinate agli enti pubblici ed alle società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, che garantiscano che manufatti e beni realizzati con materiale riciclato coprano almeno il trenta per cento del fabbisogno annuale.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) Materiale riciclato: un materiale che sia realizzato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 9, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo;

b) Manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato: un manufatto o un bene realizzato con una prevalenza in peso di materiale riciclato;

c) Destinatari: enti pubblici e società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi;

d) Categorie di prodotto: tipologie di manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato; l'elenco è predisposto ed aggiornato, almeno una volta l'anno, su proposta del gruppo di lavoro, di cui all'articolo 5, con decreto di natura non regolamentare;

e) Repertorio del riciclaggio (RR): elenco di materiali riciclati e di manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato che verrà definito dal gruppo di lavoro, di cui all'articolo 5;

f) Codice repertorio del riciclaggio: codice identificativo dei manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato introdotti nel repertorio del riciclaggio;

g) Fabbisogno annuale di manufatti e beni: quantitativo annuo di manufatti e beni delle diverse categorie di cui al punto *d)*.

Art. 3.

Obbligo e metodologia di calcolo

1. I destinatari, in ciascun anno solare e per ciascuna categoria di prodotto, sono tenuti a coprire almeno il trenta per cento del fabbisogno annuale di manufatti e beni appartenenti a ciascuna delle citate categorie, con manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato. Per ciascuna categoria di prodotto il quantitativo rappre-

sentante il fabbisogno annuale di manufatti e beni viene espresso nell'unità di misura atta ad identificare l'unità di prodotto; per quelle categorie di prodotto per le quali non è possibile individuare un'unità di misura identificativa dell'unità di prodotto, il termine quantitativo impiegato per la definizione del fabbisogno annuale di manufatti e beni fa riferimento all'importo annuo destinato all'acquisto di manufatti e beni in quella categoria di prodotto.

2. L'acquisto dei singoli prodotti per un quantitativo superiore al trenta per cento in una categoria non va a compensare il mancato acquisto in altre categorie.

3. I destinatari adottano in sede di formulazione di una gara per la fornitura e l'installazione di manufatti e beni, e nella formulazione di capitolati di opere pubbliche, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. I relativi capitolati non possono prevedere caratteristiche tecniche dei manufatti e beni più restrittive rispetto a quelle previste dalle norme vigenti nazionali e comunitarie.

4. Le disposizioni previste al comma 1, 2 e 3 si applicano ai prodotti elencati nel repertorio del riciclaggio e relativamente ai manufatti e beni di cui sia verificata la disponibilità e la congruità di prezzo; tale congruità si ritiene rispettata se l'eventuale incremento di prezzo non supera quello dei corrispondenti manufatti e beni contenenti materie prime vergini di una percentuale definita dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 5.

5. Gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 decorrono dopo centottanta giorni dalla data di iscrizione sul repertorio del riciclaggio.

Art. 4.

Repertorio del riciclaggio

1. È istituito il repertorio del riciclaggio (RR) contenente:

a) l'elenco dei materiali riciclati;

b) l'elenco dei manufatti e beni in materiale riciclato, indicante l'offerta, la disponibilità e la congruità del prezzo.

2. Il repertorio del riciclaggio è tenuto e reso pubblico a cura dell'Osservatorio nazionale dei rifiuti (ONR), di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

3. La diffusione via Internet del repertorio del riciclaggio può essere anche consentita a terzi, purché non a titolo oneroso. L'elenco ufficiale è comunque quello esclusivamente tenuto e diffuso dall'Osservatorio nazionale dei rifiuti.

Art. 5.

(Articolo non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).

Art. 6.

Ammissione al repertorio del riciclaggio

1. Il soggetto che intende richiedere l'iscrizione di un manufatto o bene al repertorio del riciclaggio inoltra una richiesta di inserimento nel repertorio del riciclaggio *(seguivano alcune parole non ammesse al «Visto» della Corte dei conti).*

2. La richiesta per i materiali riciclati, oltre ai dati identificativi dell'azienda, deve riportare:

a) i codici dell'elenco europeo dei rifiuti con cui viene realizzato il materiale riciclato;

b) la percentuale di rifiuti nel materiale riciclato, il cui valore dovrà rispettare i limiti minimi definiti *(seguivano alcune parole non ammesse al «Visto» della Corte dei conti)* per detti materiali ed essere documentato tramite dichiarazione di un soggetto certificatore professionalmente abilitato, sulla base di analisi di processo, tramite una perizia giurata;

c) indicazione di un tecnico responsabile *(seguivano alcune parole non ammesse al «Visto» della Corte dei conti);*

d) una relazione tecnica indicante le eventuali differenze prestazionali tra il bene o manufatto in materiale riciclato e analogo bene o manufatto realizzato con materiali vergini, evidenziando la conformità qualitativa del prodotto;

e) ogni altra informazione utile.

3. La richiesta per i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, oltre ai dati identificativi dell'azienda, dovrà riportare i dati specificati nell'allegato *A*.

4. I prodotti ammessi nel repertorio del riciclaggio indicano tale requisito nell'etichetta.

Art. 7.

Elenco dei destinatari

1. Le regioni individuano e aggiornano l'elenco dei destinatari, come definiti all'articolo 2, di competenza delle rispettive aree geografiche, dandone comunicazione all'osservatorio nazionale dei rifiuti.

2. Per quanto riguarda i destinati di dimensione nazionale, l'individuazione è a cura dell'Osservatorio nazionale dei rifiuti.

Art. 8.

Controlli

1-2. *(Commi non ammessi al «Visto» della Corte dei conti).*

3. La constatazione del mancato rispetto di quanto dichiarato in sede di domanda di iscrizione di un materiale e di un bene o manufatto al repertorio del riciclag-

gio ne comporta la cancellazione dal repertorio stesso e la decadenza da quanto previsto all'articolo 6, comma 4.

4. Ciascuna filiera di materiali potrà munirsi di una organizzazione tra i produttori di materiali riciclati, i produttori di manufatti riciclati, enti di ricerca ed eventuali consorzi di filiera con lo scopo di:

a) controllare il rispetto nel tempo di quanto dichiarato in sede di richiesta di iscrizione al repertorio del riciclaggio;

b) adottare, laddove possibile, sistemi di analisi sui materiali riciclati che consentano di verificarne la natura e la provenienza;

c) promuovere la ricerca per l'individuazione di sistemi di analisi sui materiali riciclati che consentano di verificarne la natura e la provenienza.

Art. 9.

Deroghe

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, pur non provenendo dal ciclo dei rifiuti o da cicli di post consumo:

a) i rottami metallici ferrosi e non ferrosi, derivanti da operazioni di recupero conformi alle specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI ed EURO, nonché i rottami scarti di lavorazione industriali o artigianali, o provenienti da cicli produttivi, ed avviati in modo oggettivo ed effettivo all'impiego nell'industria metallurgica senza alcun trattamento, che sono individuati come materie prime secondarie per l'industria metallurgica ai sensi dell'allegato 1, suballegato 1, punto 3.1.4. del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 1998, n. 88, concorrono nel calcolo del rifiuto introdotto nel materiale riciclato in misura del dieci per cento del quantitativo immesso;

b) i materiali tessili costituiti al cento per cento di fibre precedentemente incorporate in un semilavorato o prodotto finito, derivanti dalla raccolta di flussi omogenei di rifiuti, che comunque abbiano subito lavorazioni di sfilacciatura o stracciatura, concorrono totalmente nel calcolo del rifiuto introdotto nel materiale riciclato.

Art. 10.

Disposizioni transitorie e finali

1. *(Comma non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).*

2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 maggio 2003

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 226

Ammesso al visto e alla conseguente registrazione con esclusione:

dell'art. 5;

dell'art. 6, comma 1, limitatamente alle parole «al gruppo di lavoro utilizzando il modello di cui all'allegato A*»;*

dell'art. 6, comma 2, lettera b)*, limitatamente alle parole «dal gruppo di lavoro» e lettera* c)*, limitatamente alle parole «che il gruppo di lavoro si riserva di convocare in sede di valutazione della domanda»;*

dell'art. 8, commi 1 e 2;

dell'art. 10, comma 1,

ai sensi della deliberazione della Sezione del controllo in data 22 luglio 2003.

ALLEGATO *A*

Gruppo di lavoro interministeriale per il Repertorio del riciclaggio - Osservatorio nazionale dei rifiuti - via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 ROMA

Ai sensi dell'articolo 6 del decreto recante norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo

la Società/Ditta..
con sede legale in...................... (c.a.p.)......... prov. .... ,
via/piazza..
cod. fisc. o partita IVA .... ,
iscritta al registro delle ditte esercenti attività di riciclo della prov. di.. n. ....

richiede l'iscrizione al Repertorio del riciclaggio del

MATERIALE RICICLATO ☐

1. Nome commerciale del materiale (eventuale) ....

2. Natura del materiale ....

3. Codice europeo rifiuto con cui è realizzato il materiale e relativa percentuale contenuta espressa in peso __ . __ . __ da ..... a ..... %

4. Capacità produttiva annua .... kg

5. All'atto dell'analisi della presente richiesta potrà essere consultato in qualità di tecnico il sig. ...., tel. .... , e-mail .... @ .... ; indichiamo quale associazione di categoria di riferimento .... , nella persona del sig. .... , tel. .... e-mail .... @ ....

MANUFATTO O BENE OTTENUTO
IN MATERIALE RICICLATO ☐

1. Nome commerciale del manufatto o bene (eventuale) ....

2. Codice RR del materiale/materiali utilizzati e relativa percentuale contenuta in peso nel bene o manufatto, riferita al peso totale del bene o manufatto:

Codice Repertorio del riciclaggio	%
....	....
....	....
....	....

3. Capacità produttiva annua kg .... n. pezzi..................

4. All'atto dell'analisi della presente richiesta potrà essere consultato in qualità di tecnico il sig. ...., tel. .... , e-mail .... @ .... ; indichiamo quale associazione di categoria di riferimento .... , nella persona del sig. ...., tel. .... , e-mail .... @ ....

Si allega alla presente una relazione di progetto contenente:

a) una descrizione del manufatto;

b) l'evidenziazione delle parti realizzate in materiale riciclato;

c) il peso complessivo del bene o manufatto;

d) una dichiarazione del peso di materiale riciclato utilizzato per la realizzazione del manufatto o del bene;

e) le caratteristiche prestazionali;

f) valutazione economica con indicazione dei costi del singolo prodotto, soprattutto in relazione alle differenze prestazionali tra il bene o manufatto in materiale riciclato e analogo bene o manufatto realizzato con materiali vergini (solo su eventuale richiesta della commissione);

g) stima della potenziale offerta del singolo prodotto;

h) norme nazionali e comunitarie, anche in tema di sicurezza, salute, qualità, cui è soggetto il manufatto e certificazione del rispetto delle medesime.

Si dichiara di essere a conoscenza del disposto dell'articolo 8, comma 3, del decreto recante norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo.

Il tecnico ....

Il legale rappresentante
....

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto all'amininistraziozie competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legslativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il comma 56, dell'art. 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante: «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 2001, n. 301 (S.O.), è il seguente:

«56. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) entro il 31 marzo 2002 le regioni, sulla base delle metodologie di calcolo e della definizione di materiale riciclato stabilite da apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attività produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, adottano le disposizioni occorrenti affinché gli uffici e gli enti pubblici, e le società di prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il fabbisogno annuale dei manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo;

b) all'art. 41, comma 2, lettera *e)*, sono aggiunte le seguenti parole: «, anche eventualmente destinando, nell'ambito della ripartizione dei costi prevista dalla lettera *h)*, una quota aggiuntiva del contributo ambientale ai consorzi che realizzano le percentuali di recupero superiori a quelle minime indicate nel Programma generale, al fine del conseguimento degli obiettivi globali di cui all'allegato *E*, lettera *a)*, annesso al presente decreto. Nella medesima misura è ridotta la parte del contributo spettante ai consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero».

— L'art. 4 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/609/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 1997, n. 38 (S.O.), è il seguente:

«Art. 4 *(Recupero dei rifiuti).* — 1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale di rifiuti attraverso:

a) il reimpiego ed il riciclaggio;

b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;

c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;

d) l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

2. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbone essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.

3. Al fine di favorire e incrementare le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero le autorità competenti ed i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, eco-bilanci, informazioni e tutte le altre iniziative utili.

4. Le autorità competenti promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti

dalla raccolta differenziata con la possibilità di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie ed il ricorso a strumenti economici.».

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio):

«Art. 26 *(Osservatorio nazionale sui rifiuti)*. — 1. Al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui al presente decreto legislativo, con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio. L'Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione, nonché alla definizione ed all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti;

c) esprime il proprio parere sul Programma generale di prevenzione di cui all'art. 42 e lo trasmette per l'adozione definitiva al Ministro dell'ambiente ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed alla Conferenza Stato-regioni;

d) predispone il Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 42 qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti;

e) verifica l'attuazione del Programma generale di cui all'art. 42 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio;

f) verifica i costi di recupero e smaltimento;

g) elabora il metodo normalizzato di cui all'art. 49, comma 5, e lo trasmette per l'approvazione al Ministro dell'ambiente ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

h) verifica livelli di qualità dei servizi erogati;

i) predispone un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità.

2. L'Osservatorio è costituito con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, ed è composto da nove membri, scelti tra persone esperte in materia, di cui:

a) tre designati dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con funzioni di Presidente;

b) due designati dal Ministro dell'industria, di cui uno con funzioni di vice-presidente;

c) uno designato dal Ministro della sanità;

d) uno designato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

d-bis) uno designato dal Ministro del tesoro;

d-ter) uno designato dalla Conferenza Stato-regioni.

3. I membri durano in carica cinque anni. Il trattamento economico spettante ai membri dell'Osservatorio e della segreteria tecnica è determinato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, e del tesoro da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio e della segreteria tecnica.

5. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio e della segreteria tecnica pari a lire due miliardi, aggiornate annualmente in relazione al tasso di inflazione, provvede il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'art. 41 con un contributo di pari importo a carico dei consorziati. Dette somme sono versate dal Comitato nazionale imballaggi all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Le spese per il funzionamento del predetto Osservatorio sono subordinate alle entrate.

5-*bis*. Al fine di consentire l'avviamento ed il funzionamento dell'attività dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in attesa dell'attuazione di quanto disposto al comma 5, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998 da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.».

Nota all'art. 9:

— Il punto 3.1.4, del sub-allegato 1, dell'allegato 1, del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, recante: «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero si sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 (S.O.) del 16 aprile 1998, è il seguente:

«3.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a) metalli ferrosi o leghe nelle forme usualmente commercializzate;

b) sali inorganici di ferro nelle forme usualmente commercializzate;

c) materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle spcifiche CECA, AISI, CAEF e UNI.

03G0228

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

DELIBERAZIONE 31 luglio 2003.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.

ART. 1.

(Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin avvenuta il 20 marzo 1994 a Mogadiscio, di seguito denominata « Commissione », con il compito di:

a) verificare la dinamica dei fatti, le cause e i motivi che portarono all'omicidio, nonché il contesto, in particolare dal punto di vista militare, politico ed economico;

b) esaminare e valutare le possibili connessioni tra l'omicidio, i traffici illeciti di armi e di rifiuti tossici e l'azione di cooperazione allo sviluppo condotta dallo Stato italiano in Somalia;

c) analizzare le modalità, la completezza e l'attendibilità dell'operato delle amministrazioni dello Stato, anche in relazione alle inchieste della magistratura;

d) riferire alla Camera dei deputati sull'esito dell'inchiesta.

ART. 2.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari, ai sensi dell'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

ART. 3.

(Audizioni e testimonianze).

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni e le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia.

ART. 4.

(Richiesta di atti e documenti).

1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti. Gli atti e i documenti acquisiti sono comunque coperti dal segreto di cui all'articolo 5 qualora attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti diversi da quelli di cui al comma 1 non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

ART. 5.

(Segreto).

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute segrete ovvero gli atti e i documenti di cui all'articolo 4.

2. La diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 6.

(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie, militari e di polizia, la Commissione può avvalersi dell'apporto di un magistrato e di un dirigente dell'Amministrazione dell'interno.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 7.

(Durata).

1. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla sua costituzione ed entro i successivi due mesi presenta all'Assemblea una relazione conclusiva.

Il Presidente: CASINI

LAVORI PREPARATORI

(Documento XXII, n. 13).

Presentato dai deputati Calzolaio, Mazzoni, Giovanni Bianchi, Vendola, Pistone, Borriello, Cento, Fiori, Rodeghiero, Leoni, Giulietti, Santino Adamo Loddo, Ruzzante, Sciacca, Emerenzio Barbieri, Mariotti, Buffo, Russo Spena, Rotundo, Cennamo, Rizzo, Bandoli, Piglionica, Boato, Di Serio D'Antona, Abbondanzieri, Bulgarelli, Roberto Barbieri, Bellini, Nigra, Lulli, Strano, Crisci, Cazzaro, Annunziata, Vigni, Sandi, D'Alia, Agostini, Bova, Mascia, Oliverio, Grillini, Maura Cossutta, Grandi, Rugghia, Perrotta, Panattoni, Innocenti, Pennacchi, Galeazzi, Bielli, Lusetti, Squeglia, Tanoni, Lucchese, Bogi, Folena, Battaglia, Duilio, Franceschini, Chiaromonte, Lumia, Luigi Pepe, Maurandi, Zanotti, Titti De Simone, Spini, Giacco, Fioroni, Gambale, Rossiello, Duca, Rocchi, Alberta De Simone, Kessler, Violante, Carli, Tocci, Chiti, Giuseppe Gianni, Deiana, Lucidi, Siniscalchi, Magnolfi, Giachetti, Benvenuto, Pinotti, Sasso, Trupia, Coluccini, Ottone, Albonetti, Azzolini, Bimbi, Bolognesi, Bonito, Borrelli, Capitelli, Carra, Chianale, Cima, Cordoni, Cusumano, Damiani, Diana, Fanfani, Fragalà, Franci, Fumagalli, Gambini, Gasperoni, Grignaffini, Lettieri, Mantovani, Maran, Paola Mariani, Raffaella Mariani, Martella, Mazzarello, Motta, Olivieri, Pagliarini, Pappaterra, Pisa, Pistelli, Realacci, Rusconi, Antonio Russo, Tidei, Tolotti, Tucci, Michele Ventura, Vernetti, Vianello, Zunino, Carboni, Filippeschi, Finocchiaro, Lion, Malgieri, Mazzuca, Melandri, Sereni, Valpiana, Zanella, Enzo Bianco, Marcora e Pollastrini il 15 aprile 2003.

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri) il 20 maggio 2003, con il parere delle Commissioni I, II e IV.

Esaminato dalla III Commissione l'11, 17 e 24 giugno 2003 e il 3 luglio 2003.

Relazione orale presentata il 3 luglio 2003 (Documento XXII, n. 13/A) — relatore: on. LANDI DI CHIAVENNA.

Esaminato in aula il 28 luglio 2003 ed approvato il 31 luglio 2003.

03A09180

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Angolo Terme e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Angolo Terme (Brescia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali presentate personalmente da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e nel costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Angolo Terme (Brescia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Giaccari è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 luglio 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Angolo Terme (Brescia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 27 maggio 2003, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Brescia ha proposto lo scioglimento comunale sopracitato disponendone, nelle more, con provvedimento n. 1922/13.4/Gab del 5 giugno 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Angolo Terme (Brescia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Giaccari.

Roma, 10 luglio 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A08983

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di San Bartolomeo in Galdo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di San Bartolomeo in Galdo (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune a causa delle dimissioni presentate personalmente da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Bartolomeo in Galdo (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Fiorentino Boniello è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti il consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 luglio 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Bartolomeo in Galdo (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dì nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 6 giugno 2003, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Benevento ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1175/Gab.13.57.1 del 7 giugno 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Bartolomeo in Galdo (Benevento) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Fiorentino Boniello.

Roma, 10 luglio 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A08986

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Garbagnate Monastero e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, sono stati eletti il consiglio comunale di Garbagnate Monastero (Lecco), ed il sindaco nella persona dell'architetto Carlo Meda;

Considerato che, in data 24 aprile 2003, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dellart. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Garbagnate Monastero (Lecco) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Stefano Simeone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti il consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 luglio 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Garbagnate Monastero (Lecco) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona dell'architetto Carlo Meda.

Il citato amministratore, in data 24 aprile 2003, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Lecco ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4170/03/13.1/Gab. del 15 maggio 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo sciogiimnento del consiglio comunale di Garbagnate Monastero (Lecco) cd alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Stefano Simeone.

Roma, 10 luglio 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A08987

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 2003.

Nomina a Ministro senza portafoglio dell'on. dott. Claudio Scajola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'onorevole dott. Claudio Scajola, deputato al Parlamento, è nominato Ministro senza portafoglio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, 31 luglio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2003
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 289

03A09214

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 20 giugno 2003.

Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale presso l'Ufficio centrale degli archivi notarili.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Visto l'art. 21 della legge 16 ottobre 1991, n. 321 e le relative tabelle allegati *C* e *D*;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)* della legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiunto dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede che con decreti ministeriali di natura non regolamentare si definiscano i compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali dei Ministeri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che riordina e potenzia i meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, ed in particolare gli articoli 1 e 4 dello stesso decreto legislativo;

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia adottato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2002, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 marzo 2002, relativo alla ripartizione delle dotazioni organiche del personale dell'Amministrazione degli archivi notarili nelle strutture centrali e periferiche;

Ritenuta la necessità di procedere, in conformità a quanto disposto dall'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 55 del 2001, anche ai fini di un opportuno riadeguamento operativo in relazione alle sopravvenute innovazioni del quadro normativo, alla individuazione delle unità dirigenziali nell'ambito dell'Amministrazione centrale degli archivi notarili ed alla definizione dei relativi compiti, nel rispetto dei principi di invarianza di spesa di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Vista la comunicazione inviata alle organizzazioni sindacali il 28 maggio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto individua e disciplina le articolazioni interne di livello dirigenziale nell'ambito dell'Ufficio centrale degli archivi notarili, ufficio di livello dirigenziale generale dell'Amministrazione degli archivi notarili.

Art. 2.

1. Per l'espletamento delle competenze attribuite all'Ufficio centrale degli archivi notarili, sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali con i compiti per ciascuno di seguito indicati:

a) Servizio primo - affari generali e contenzioso:

1) segreteria del direttore generale; affari generali, affari riservati e disciplina; protocollo ed archivio; biblioteca;

2) attività di studio, ricerca e consulenza nelle questioni di carattere generale; elaborazione di proposte di ottimizzazione dell'organizzazione degli uffici e del lavoro e di adeguamento e semplificazione delle procedure amministrative;

3) attribuzione di sussidi e borse di studio;

4) relazioni sindacali e contrattazione collettiva;

5) istituzione e soppressione degli archivi notarili;

6) ispezioni e vigilanza sugli uffici periferici; coordinamento dell'attività di controllo svolta dagli archivi notarili;

7) scarto di documenti e versamenti agli archivi di Stato;

8) sicurezza per il trattamento dei dati personali e informatici;

9) controllo di gestione ed attività di supporto al direttore generale per l'assegnazione degli obiettivi ai dirigenti e per la valutazione dei risultati;

10) ufficio relazioni con il pubblico;

11) contenzioso relativo ai rapporti di lavoro ed alle altre materie di competenza della Direzione generale.

b) Servizio secondo - personale e formazione:

1) rilevazione dei fabbisogni di personale, programmazione e gestione degli interventi sulle dotazioni organiche; studi e proposte per la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane;

2) procedure di reclutamento, assunzioni, selezioni e mobilità del personale; contratti individuali;

3) trasferimenti, applicazioni, distacchi, comandi, collocamenti fuori ruolo, gestione delle assenze; ruolo di anzianità;

4) trattamento economico, assegni nucleo familiare, trattamento di missione e di trasferimento, interessi e rivalutazioni monetarie spettanti al personale; gestione del fondo di amministrazione;

5) cessazioni del rapporto di lavoro; riscatti, ricongiunzioni, trattamenti di quiescenza e previdnza e attività connesse; riconoscimento di dipendenza di infermità da causa di servizio; equo indennizzo;

6) formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale del personale e rapporti con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e con altri organi in materia di formazione e aggiornamento;

7) consulenza legale nelle materie di competenza;

8) rilevazioni statistiche in materia di personale;

c) Servizio terzo - patrimonio, risorse materiali, beni e servizi:

1) predisposizione e attuazione dei programmi per l'acquisto, la costruzione, la permuta, la vendita e la ristrutturazione di beni immobili;

2) programmazione degli approvvigionamenti di beni e servizi strumentali;

3) procedure relative alla fornitura e gestione di beni, attrezzature e servizi per gli uffici dell'amministrazione centrale e per gli uffici periferici;

4) locazioni attive e passive;

5) gestione amministrativa e contabile delle attività contrattuali e convenzionali di competenza dell'amministrazione centrale;

6) servizio economato;

7) consulenza ed assistenza tecnica agli archivi notarili nelle materie giuridico-contabili di competenza;

8) programmazione ed attuazione delle misure per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;

9) contenzioso nelle materie di competenza;

10) studi e proposte per la ottimale conservazione degli atti notarili.

d) Servizio quarto - bilancio e contabilità:

1) adempimenti connessi alla formazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo, della legge di assestamento;

2) gestione del bilancio; variazioni compensative in corso d'anno; assegnazione delle risorse finanziarie agli uffici periferici;

3) attività relative alla gestione del conto corrente postale;

4) pagamento dei titoli di spesa e somministrazione dei fondi agli archivi notarili;

5) attività relative alla acquisizione, anche informatica, dei dati per la liquidazione ed il pagamento del trattamento economico principale ed accessorio del personale dell'Amministrazione degli archivi notarili;

6) predisposizione del conto annuale;

7) riscontro dei conti resi dagli agenti delle riscossioni e dei funzionari delegati;

8) attività di supporto per il monitoraggio e la valutazione degli andamenti della spesa e dei costi;

e) Servizio quinto - Registro generale dei testamenti, sistemi informatici e statistiche:

1) gestione del registro generale dei testamenti;

2) partecipazione alle attività degli organismi internazionali in materia della registrazione degli atti di ultima volontà;

3) programmazione, realizzazione e gestione dei sistemi informativi per i servizi amministrativi e contabili e delle reti di comunicazione;

4) addestramento e riqualificazione informatica delle risorse umane;

5) coordinamento organizzativo delle informazioni statistiche e rapporti con organismi statistici esterni; statistica notarile;

6) acquisizione, controllo e gestione di dati e informazioni finalizzate al supporto dei processi decisionali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 20 giugno 2003

Il Ministro: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2003
Ministeri istituzionali, Giustizia, registro n. 8, foglio n. 334

03A09011

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 giugno 2003.

Misure del tasso di interesse agevolato da applicare sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni per facilitare la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, e in particolare, l'art. 50, comma 3, il quale prevede che per facilitare la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 la Cassa depositi e prestiti concede ai comuni per l'anno 2003 mutui a tasso agevolato stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con onere a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il proprio decreto del 28 febbraio 2003 e, in particolare, l'art. 2, concernente i criteri di determinazione dei saggi di interessi sui mutui a tasso fisso concessi dalla Cassa depositi e prestiti;

Considerato che il differenziale tra il tasso ordinario e il tasso agevolato non può comportare un onere finanziario complessivo a carico del predetto Fondo superiore alla somma di 5,16 milioni di euro;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in venti anni la durata dei mutui di cui trattasi di fissare in due punti percentuali il differenziale tra il tasso ordinario, e il tasso agevolato;

Decreta:

Art. 1.

1. I mutui a tasso agevolato da concedersi da parte della Cassa depositi e prestiti ai comuni per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili sono rimborsati secondo un piano di ammortamento di durata ventennale in rate semestrali costanti a tasso fisso.

2. Il tasso di interesse sui mutui di cui al comma 1 è pari al tasso determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 28 febbraio 2003 per i mutui della stessa durata concessi dalla Cassa depositi e prestiti, diminuito di due punti percentuali.

3. Il tasso di cui al comma 2 è determinato con riferimento alla data di concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2003

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2003
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 economia e finanze, foglio n. 142

03A08985

DECRETO 14 luglio 2003.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1º gennaio 1997/2004 e 1º gennaio 2002/1º luglio 2009, relativamente alle semestralità con decorrenza 1º luglio 2003 e scadenza 1º gennaio 2004.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE II - UFFICIO V

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 178031/332 del 13 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1997, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro 1º gennaio 1997/2004, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 7.891.396.522,84;

n. 012807/377 del 21 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro 1º gennaio 2002/1º luglio 2009, attualmente in circolazione per l'importo di euro 13.783.970.000,00;

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1º luglio 2003 e scadenza 1º gennaio 2004;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante i tassi d'interesse delle semestralità con decorrenza 1º luglio 2003, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale

lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle semestralità di scadenza 1° gennaio 2004, è accertato nella misura del:

1,10% per i CCT 1° gennaio 1997/2004 (codice titolo IT0000367885), cedola n. 14;

1,10% per i CCT 1° gennaio 2002/1° luglio 2009 (codice titolo IT0003219711), cedola n. 4.

Gli oneri per interessi relativi alle suddette semestralità ammontano a complessivi euro 238.429.031,76 così ripartiti:

euro 86.805.361,76 per i CCT 1° gennaio 1997/2004 (codice titolo IT0000367885);

euro 151.623.670,00 per i CCT 1° gennaio 2002/1° luglio 2009 (codice titolo IT0003219711),

e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, corrispondente al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2003

Il direttore: CANNATA

03A09098

DECRETO 14 luglio 2003.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 1996/2006, 1° gennaio 1997/2007, 1° gennaio 1998/1° luglio 2005, 1° gennaio 2000/1° luglio 2007, 1° gennaio 2001/1° luglio 2008 e 1° gennaio 2002/1° luglio 2009, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° luglio 2003 e scadenza 1° gennaio 2004.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE II - UFFICIO V

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 594687/CI 6 del 9 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 1996/2006, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 68.571.523,60, ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 349 (estinzione di crediti d'imposta);

n. 786812/CI 7 del 29 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 1996/2006, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 1.113.255.353,00, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito nella legge 10 febbraio 1996, n. 53 (estinzione di crediti d'imposta);

n. 787053/CI 8 del 7 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 18 maggio 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 1997/2007, attualmente in circolazione per l'importo di euro 4.640.015.000,00, ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito nella legge 10 febbraio 1996, n. 53 (estinzione di crediti d'imposta);

n. 033958/VA 2 del 21 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 2001, recante una emissione dei certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 1998/1° luglio 2005, attualmente in circolazione per l'importo di euro 431.804.000,00, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 ottobre 1999, n. 410 (estinzione crediti consorzi agrari);

n. 475791/CI 10 del 22 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1999, come modificato dal decreto ministeriale n. 31818 del 21 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 31 gennaio 2000, con cui è stata disposta una emissione di certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 2000/1° luglio 2007, attualmente in circolazione per l'importo di euro 513.553.000,00, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (rimborsi ai «concessionari della riscossione»);

n. 012649/CI 10 del 12 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 28 dicembre 2001, con cui è stata disposta una emissione dei CCT 1° gennaio 2001/1° luglio 2008, attualmente in circolazione per l'importo di euro 401.433.000,00, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'art. 79 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (rimborsi ai «concessionari della riscossione»);

n. 19783/CI 10 dell'8 gennaio 2003 con cui è stata disposta una emissione dei CCT 1° gennaio 2002/1° luglio 2009 attualmente in circolazione per l'importo di euro 320.630.000, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'art. 79 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (rimborsi ai «concessionari della riscossione»);

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° luglio 2003 e scadenza 1° gennaio 2004;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante i tassi d'interesse delle semestralità, con decorrenza 1° luglio 2003, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui CCT, relativamente alle semestralità di scadenza 1º gennaio 2004, è accertato nella misura del:

1,25% per i CCT 1º gennaio 1996/2006 (codice titolo IT0000367422), cedola n. 16;

1,25% per i CCT 1º gennaio 1996/2006 (codice titolo IT0000367596), cedola n. 16;

1,25% per i CCT 1º gennaio 1997/2007 (codice titolo IT0000367638), cedola n. 14;

1,10% per i CCT 1º gennaio 1998/1º luglio 2005 (codice titolo IT0003057764), cedola n. 12;

1,10% per i CCT 1º gennaio 2000/1º luglio 2007 (codice titolo IT0001415402), cedola n. 8;

1,10% per i CCT 1º gennaio 2001/1º luglio 2008 (codice titolo IT0003222087), cedola n. 6;

1,10% per i CCT 1º gennaio 2002/1º luglio 2009 (codice titolo IT0003399059) cedola n. 4.

Gli oneri per interessi relativi alle predette semestralità ammontano a complessivi euro 91.114.643,47 così ripartiti:

euro 857.144,05 per i CCT 1º gennaio 1996/2006 (codice titolo IT0000367422);

euro 13.915.691,92 per i CCT 1º gennaio 1996/2006 (codice titolo IT0000367596);

euro 58.000.187,50 per i CCT 1º gennaio 1997/2007 (codice titolo IT0000367638);

euro 4.749.844,00 per i CCT 1º gennaio 1998/1º luglio 2005 (codice titolo IT0003057764);

euro 5.649.083,00 per i CCT 1º gennaio 2000/1º luglio 2007 (codice titolo IT0001415402);

euro 4.415.763,00 per i CCT 1º gennaio 2001/1º luglio 2008 (codice titolo IT0003222087);

euro 3.526.930,00 per i CCT 1º gennaio 2002/1º luglio 2009 (codice titolo IT0003399059);

e, faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, corrispondente al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2003

Il direttore: CANNATA

03A09099

DECRETO 23 luglio 2003.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei CCT «Zero coupon», con decorrenza 30 aprile 2003 e scadenza 29 aprile 2005, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di CCT, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 17 luglio 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 42.258 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 22 aprile, 9 maggio, 22 maggio, 11 giugno e 20 giugno 2003, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei CCT «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 30 aprile 2003 e scadenza 29 aprile 2005;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei suddetti CCT «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una undicesima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 30 aprile 2003 e scadenza 29 aprile 2005, fino all'importo massimo di 1.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 22 aprile 2003, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale del 22 aprile 2003.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 22 aprile 2003, entro le ore 11 del giorno 28 luglio 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 22 aprile 2003.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Ai soli fini della determinazione del «prezzo di esclusione», di cui all'art. 10 del medesimo provvedimento, non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della undicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 22 aprile 2003, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 29 luglio 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 luglio 2003, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 luglio 2003; la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2005, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 22 aprile 2003, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A09100

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 14 luglio 2003.

Applicazione del Regolamento (CE) n. 1622/2000, recante disposizioni per l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e, in particolare, le regole che disciplinano le pratiche ed i trattamenti enologici;

Visto il Regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 e successive modifiche, che fissa alcune modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e che istituisce un codice comunitario dello pratiche dei trattamenti enologici, in particolare l'art. 25;

Visto il Regolamento (CE) n. 834/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 23 marzo 1965 che stabilisce «Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti»;

Considerata la necessità di stabilire i termini entro i quali i produttori inviano la dichiarazione preventiva all'autorità di controllo;

Ritenuta l'urgenza di dover emanare diposizioni per disciplinare, in applicazione del Regolamento (CE) n. 1622/2000, le modalità cui devono attenersi produttori per l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale al fine di permettere lo svolgimento di controlli necessari a garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie citate;

Decreta:

Art. 1.

1. In attuazione dell'art. 25, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1622/2000, la dichiarazione relativa ad ogni singola operazione di arricchimento, redatta per iscritto, perviene all'ufficio periferico dell'ispettorato centrale repressione frodi territorialmente competente di seguito denominato «Organo di controllo» in relazione alla sede dello stabilimento presso il quale l'operazione viene effettuata, entro e non oltre il secondo giorno precedente a quello previsto per l'operazione e contiene:

le indicazioni elencate all'art. 25, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1622/2000;

l'intenzione di chiedere l'aiuto previsto dall'art. 34 del Regolamento (CE) n 1493/1999;

la partita IVA o il codice fiscale della ditta che procede all'operazione di arricchimento;

il numero progressivo con il quale l'operazione di arricchimento sarà annotata sul registro previsto dall'art. 14, paragrafo 1, primo trattino del Regolamento (CE) n. 884/2001;

qualora si intenda richiedere l'aiuto previsto dall'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1493/1999, la zona viticola da cui proviene il mosto concentrato o il mosto concentrato rettificato;

la quantità del prodotto vitivinicolo che sarà sottoposto ad arricchimento;

la data di redazione;

la firma del rappresentante legale o di un delegato.

2. In attuazione dell'art. 25, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1622/2000:

a) qualora il produttore effettui operazioni di arricchimento di mosti di uve destinati a diventare vini a denominazione d'origine ovvero ad indicazione geografica tipica con il metodo della concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa, può presentare una dichiarazione preventiva, valida per tutte le operazioni di arricchimento effettuate nella settimana che inizia con il giorno in cui viene effettuata la prima operazione di arricchimento;

b) qualora il produttore effettui esclusivamente operazioni di arricchimento mediante aggiunta di mosto concentrato ovvero mosto concentrato rettificato e dichiari espressamente di non chiedere l'aiuto di cui all'art. 34 del Regolamento CE n. 1493/1999, può presentare una dichiarazione preventiva, valida per tutte le operazioni di arricchimento che saranno effettuate entro sessanta giorni dalla pima operazione. Tale possibilità è riservata al produttore che trasforma esclusivamente le uve raccolte presso i vigneti da lui condotti, il cui quantitativo complessivo non supera i 500 quintali e che rispetti gli obblighi previsti.

3. La dichiarazione di cui al paragrafo 2, redatta per iscritto, contiene:

le indicazioni elencate all'art. 25, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1622/2000;

la partita IVA o il codice fiscale della ditta che procede all'operazione di arricchimento;

il numero progressivo con il quale l'operazione di arricchimento sarà annotata sul registro previsto dall'art. 14, paragrafo 1, primo trattino del Regolamento (CE) n. 884/2001;

la data di redazione;

la firma del rappresentante legale o di un delegato.

4. Le dichiarazioni di cui al paragrafo 2, lettere *a)* e *b)*, pervengono «all'Organo di controllo» entro e non oltre il secondo giorno precedente a quello previsto per la prima operazione di arricchimento; tuttavia qualora la dichiarazione di cui alla lettera *a)* non contenga la data e l'ora d'inizio dell'operazione di arricchimento, la stessa perviene entro e non oltre il giorno in cui sono effettuate, sui registri di cui agli articoli 11, 12 e 13 del regolamento (CE) n. 884/2001, le iscrizioni in entrata delle uve destinate ad essere trasformate nei mosti di uve di cui al paragrafo 2, lettera *a)*, secondo quanto disposto al paragrafo 5.

5. Ai sensi dell'art. 17, paragrato 1, del Regolamento (CE) n. 884/2001, le iscrizioni in entrata delle uve destinate ad essere trasformate, in tutto o in parte, nei mosti di uve di cui al paragrafo 2, lettera *a)*, sui registri di cui agli articoli 11, 12 e 13 del Regolamento (CE) n. 884/2001, sono effettuate all'atto dell'introduzione nello stabilimento di trasformazione.

6. In attuazione dell'art. 25, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1622/2000, la presentazione di una nuova dichiarazione, in conseguenza dell'impossibilità di procedere all'operazione di arricchimento al momento previsto per cause di forza maggiore:

è subordinata alla comunicazione «all'Organo di controllo», entro il giorno previsto per l'operazione di arricchimento, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all'art. 47, paragrafo 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, concernente i fatti, stati e qualità che configurano la sussistenza di cause di forza maggiore atte ad impedire lo svolgimento o il completamento dell'operazione di arricchimento;

è effettuata, secondo il caso conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 1 ovvero 2, 3 e 4.

7. Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 884/2001 e operazioni di aumento del titolo alcolometrico effettuate mediante il metodo della concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa, sono annotate su registri separati.

Art. 2.

1. Le dichiarazioni previste al presente decreto possono essere effettuate tramite presentazione diretta, telegramma, telefax, raccomandata e posta elettronica.

2. Coloro che presentano la dichiarazione di cui al paragrafo 1 numerano progressivamente ogni dichiarazione con riferimento a ciascuna campagna vitivinicola.

3. Ai fini del rispetto dei termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni fa fede, se consegnate a mano o a mezzo servizi postali, la data e l'ora di ricezione presso «l'Organo di controllo», mentre se inviate tramite fax fa fede la data e l'ora di spedizione risultante dalle ricevute, qualora l'Organo stesso non abbia comunicato al mittente la mancata, parziale o totale, ricezione del messaggio.

4. Fatto salvo il paragrafo 6 dell'art. 1 del presente decreto, coloro che hanno presentato all'Organo di controllo la dichiarazione preventiva ed intendano variarne uno o più elementi presentano una nuova dichiarazione conforme ai termini ed alle modalità previste. La nuova dichiarazione sostituisce la dichiarazione precedente di cui sono richiamati gli estremi identificativi. Qualora la nuova dichiarazione riguardi più operazioni sono indicate le eventuali operazioni già effettuate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dela Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 14 luglio 2003

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive registro n. 3 Ministero delle politiche agricole e forestali, foglio n. 400

03A09012

DECRETO 18 luglio 2003.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Fiano di Avellino», approvazione del relativo disciplinare di produzione, e revoca della denominazione di origine controllata del vino «Fiano di Avellino».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978 con il quale è stata riconosciuta la deno-

minazione di origine controllata del vino «Fiano di Avellino» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, e successive modifiche;

Vista la domanda presentata, tramite la regione Campania, dalle organizzazioni di categoria (Federazione provinciale coltivatori diretti di Avellino, Confederazione italiana agricoltori di Avellino ed unione provinciale agricoltori di Avellino) in data 15 marzo 1999 intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Fiano di Avellino», già riconosciuta come denominazione di origine controllata con il citato decreto presidenziale 27 aprile 1978;

Visto, sulla sopracitata richiesta di riconoscimento, il parere favorevole della regione Campania;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Avellino il 13 dicembre 2002, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;

Visti i lavori e la documentazione della commissione delegata per la regione Campania per l'accertamento del «particolare pregio»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 14 aprile 2003;

Vista l'istanza presentata da una azienda agricola tesa ad ottenere correzioni al disposto dell'art. 6 della proposta di disciplinare di produzione del vino di che trattasi, per quanto attiene le caratteristiche dell'immissione al consumo;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione del vino in argomento, in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopracitato comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata del vino «Fiano di Avellino», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, è riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2003.

3. La denominazione di origine controllata «Fiano di Avellino» deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinati.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2003, il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» provenienti da vigneti non ancora iscritti ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti organi territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 - la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione provvisoria dei medesimi all'apposito albo, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. I vigneti già iscritti all'albo dei vigneti del vino a denominazione di origine controllata «Fiano di Avellino» devono intendersi iscritti al nuovo albo dei vigneti del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino».

3. Ai soli fini dell'iscrizione di cui ai commi precedenti ed in deroga a quanto esposto nel precedente art. 1, le disposizioni concernenti l'annesso disciplinare di produzione decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

1. Ai vini a denominazione di origine controllata «Fiano di Avellino» che alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o in altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di diciotto mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di ventiquattro mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

2. Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate alla camera di commercio competente per territorio e che sui recipienti sia apposta la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento», ovvero su di essi sia riportato l'anno di produzione delle uve, ovvero l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia 2002 o di anni precedenti, purché documentabili.

3. Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso, dette rimanenze devono essere denunciate alla camera di commercio competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi, devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ufficio che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «FIANO DI AVELLINO»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» è riservata al vino che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» deve essere ottenuto dalle uve provenienti, in ambito aziendale, dal vitigno Fiano per un minimo dell'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dai vitigni Greco. Coda di Volpe bianco e Trebbiano toscano, presenti nei vigneti in ambito aziendale, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo complessivo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia di Avellino: Avellino, Lapio, Atripalda, Cesinali, Aiello del Sabato, S. Stefano del Sole, Sorbo Serpico, Salza Irpina, Parolise, S. Potito Ultra, Candida, Manocalzati, Pratola Serra, Montefredane, Grottolella, Capriglia Irpina, S. Angelo a Scala, Summonte, Mercogliano, Forino, Contrada, Monteforte Irpino, Ospedaletto D'Alpinolo, Montefalcione, Santa Lucia di Serino e San Michele di Serino.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti, unicamente i vigneti collinari e di buona esposizione. Sono esclusi i terreni di fondovalle umidi e non sufficientemente soleggiati.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati nella zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

Per i reimpianti e i nuovi impianti i vigneti dovranno avere una forma di allevamento verticale, la densità di impianto non potrà essere inferiore ai 2.500 ceppi per ettaro.

La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» non deve essere superiore alle 10 tonnellate.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua dovrà essere calcolata rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie a vigneto. A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione globale dovrà essere riportata, purché la stessa non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra stabiliti.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» un titolo alcolometrico volumico minimo naturale dell'11,00% vol.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di elaborazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino», devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo della provincia di Avellino.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Oltre tal limite per tutta la produzione decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

L'arricchimento dei mosti o dei vini aventi diritto alla denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» deve essere effettuato alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali. Fermo restando la resa massima del 70% dell'uva in vino.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: gradevole, intenso, fine, caratteristico;

sapore: armonico;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per acidità totale ed estratto non riduttore.

Art. 7.

L'indicazione della denominazione di origine controllata e Garantita «Fiano di Avellino» può essere accompagnata dalla menzione tradizionale di origine classica «Apianum». Tale menzione dovrà figurare in etichetta con caratteri tipografici non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine controllata e garantita.

Art. 8.

È vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi:

extra, fine, superiore, scelto, selezionato, classico, riserva e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì, nel rispetto delle normative vigenti, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località, vigneti, poderi, tenute e fattorie, incluse nella zona di produzione e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie del vino o altri recipienti del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

È consentita l'immissione al consumo del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» esclusivamente in bottiglie o in altri recipienti di vetro di capacità non superiore ai 5 litri, muniti di contrassegno di Stato.

I recipienti di cui al comma precedente devono essere chiusi con tappo raso bocca, di materiale al momento previsto dalla normativa vigente, ad eccezione di quelli non superiori a 0,187 litri di capacità, per i quali è consentito l'uso di dispositivo di chiusura a vite.

03A08979

DECRETO 18 luglio 2003.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Greco di Tufo», approvazione del relativo disciplinare di produzione, e revoca della denominazione di origine controllata dei vini «Greco di Tufo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Greco di Tufo» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, e successive modifiche;

Vista la domanda presentata, tramite la regione Campania, dalle organizzazioni di categoria (Federazione provinciale coltivatori diretti di Avellino, Confederazione italiana agricoltori di Avellino) ed Unione provinciale agricoltori di Avellino in data 15 marzo 1999 intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Greco di Tufo», già riconosciuta come denominazione di origine controllata con il citato decreto presidenziale 26 marzo 1970;

Visto, sulla sopracitata richiesta di riconoscimento, il parere favorevole della regione Campania;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Avellino il 13 dicembre 2002, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;

Visti i lavori e la documentazione della commissione delegata per la regione Campania per l'accertamento del «particolare pregio»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Greco di Tufo» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 14 aprile 2003;

Vista l'istanza presentata da una azienda agricola tesa ad ottenere correzioni al disposto dell'art. 6 della proposta di disciplinare di produzione dei vini di che trattasi, per quanto attiene le caratteristiche dell'immissione al consumo;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, ulteriori istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Greco di Tufo» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento, in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata dei vini «Greco di Tufo», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970, è riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La denominazione di origine controllata e garantita «Greco di Tufo» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2003.

3. La denominazione di origine controllata «Greco di Tufo» deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinati.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2003, i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Greco di Tufo» provenienti da vigneti non ancora iscritti ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti organi territoriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione provvisoria dei medesimi all'apposito albo, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. I vigneti già iscritti all'albo dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata «Greco di Tufo» devono intendersi iscritti al nuovo albo dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Greco di Tufo»;

3. Ai soli fini dell'iscrizione di cui ai commi precedenti ed in deroga a quanto esposto nel precedente art. 1, le disposizioni concernenti l'annesso disciplinare di produzione decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

1. Ai vini a denominazione di origine controllata «Greco di Tufo» che alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o in altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di diciotto mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di ventiquattro mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

2. Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate alla camera di commercio competente per territorio e che sui recipienti sia apposta la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento», ovvero su di essi sia riportato l'anno di produzione delle uve, ovvero l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia 2002 o di anni precedenti, purché documentabili.

3. Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso, dette rimanenze devono essere denunciate alla Camera di commercio competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi, devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso Ufficio che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Greco di Tufo» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «GRECO DI TUFO»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Greco di Tufo» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

«Greco di Tufo»

«Greco di Tufo» spumante.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata e garantita «Greco di Tufo» è riservata ai vini bianchi ottenuti esclusivameite da uve di vitigni provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Greco: minimo 85 %

Coda di Volpe bianca: massimo 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Greco di Tufo» comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia di Avellino: Tufo, Altavilla Irpina, Chianche, Montefusco, Prata di Principato Ultra, Petruro Irpino, Santa Paolina e Torrioni.

Art. 4.

Le condizoni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazone di origine controllata e garantita «Greco di Tufo» devono essere quelle tradizionali della zona comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti, unicamente i vigneti collinari di buona esposizione. Sono esclusi i terreni di fondovalle umidi e non sufficentemente soleggiati.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati nella zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

Per i reimpianti e i nuovi impianti i vigneti dovranno avere una forma di allevamento verticale, la densità di impianto non potrà essere inferiore ai 2.500 ceppi per ettaro.

La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Greco di Tufo» non deve essere superiore alle 10 tonnellate

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua dovrà essere calcolata rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie a vigneto. A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata, purché la stessa non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra stabiliti.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata e garantita «Greco di Tufo» un titolo alcoolometrico volumico minimo naturale dell'11,00% vol.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione di elaborazione dei vini a denominazione di origine controllata e operazioni e garantita «Greco di Tufo», devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo della provincia di Avellino.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Oltre tale limite per tutta la produzione decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

L'arricchimento dei mosti o dei vini aventi diritto alla denominazione di origine controllata garantita «Greco di Tufo» deve essere effettuato alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, fermo restando la resa massima del 70% dell'uva in vino.

Il vino «Greco di Tufo» può essere elaborato nella tipologia spumante» con il metodo della rifermerttazione in bottiglia (metodo classico) purché affinato per almeno trentasei mesi in bottiglia a decorrere dal 1° novembre dell'anno della vendemmia.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Greco di Tufo» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Greco di Tufo»:

Colore: giallo paglierino più o meno intenso;

Odore: gradevole intenso, fine, caratteristico;

Sapore: secco, armonico;

Acidità totale minima: 5,0 g/l;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

Estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Greco di Tufo» spumante:

Spuma: fine e persistente;

Colore: giallo paglierino più o meno intenso con riflessi verdognoli o dorati;

Odore: caratteristico, gradevole, con delicato sentore di lievito;

Sapore: sapido, fine e armonico, del tipo «extrabrut» o del tipo «brut titolo alcoolometrico volumico minimo totale: 12,00 % vol;

Acidità totale minima: 6,0 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per acidità totale ed estratto non riduttore.

Art. 7.

È vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata e garantita «Greco di Tufo» qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, superiore, scelto, selezionato e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali marchi privati non aventi significato laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore.

È consentito altresì, nel rispetto delle normative vigenti, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località, vigneti, poderi, tenute e fattorie incluse nella zona di produzione e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie del vino o altri recipienti del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Greco di Tufo» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

È consentita l'immissione al consumo del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Greco di Tufo» esclusivamente in bottiglie o in altri recipienti di vetro di capacità non superiore ai 5 litri, muniti di contrassegno di Stato.

I recipienti di cui al comma precedente, ad eccezione della tipologia spumante, devoro essere chiusi con tappo raso bocca, di materiale al momento previsto dalla normativa vigente ad eccezione di quelli non superiori a 0,187 litri di capacità, per i quali è consentito l'uso di dispositivo di chiusura a vite.

03A08980

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 22 luglio 2002.

Proroga dei termini per l'approvazione e la pubblicazione dei bandi regionali di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 2002 relativo ai programmi innovativi in ambito urbano denominati «Contratti di quartiere II».

IL VICE MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 2001, n. 2522, registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - in data 11 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 199, pubblicato nel supplemento ordinario n. 142 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 2002, con il quale, all'art. 2, comma 1, sono individuate le risorse finanziarie destinate all'attuazione di un programma innovativo in ambito urbano denominato «Contratti di quartiere II»;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2002, registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - il 25 marzo 2003, registro n. 1, foglio n. 215, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 2003 di modifica del citato decreto 27 dicembre 2001 con il quale, tra l'altro, sono state ripartite alle regioni le risorse destinate al programma «Contratti di quartiere II» nonché fissata la contribuzione finanziaria delle regioni e province autonome al programma medesimo;

Visto in particolare l'art. 4 del richiamato decreto 30 dicembre 2002, che fissa in centoventi giorni dalla data di pubblicazione del medesimo decreto e quindi entro il 22 agosto 2003, il termine ultimo per la predisposizione ed approvazione da parte delle singole

regioni e province autonome dei bandi regionali a seguito dell'avvenuta adesione finanziaria al programma in argomento;

Vista la nota del coordinatore degli assessori all'edilizia residenziale pubblica in data 11 luglio 2003, con la quale è stato chiesto il differimento dei termini di approvazione e pubblicazione dei previsti bandi regionali a causa della sospensione delle riunioni delle giunte regionali nel mese di agosto;

Ritenuto opportuno aderire alla richiesta avanzata dalle regioni, a modifica dell'art. 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 2002, n. 2522, pubblicato nel supplemento ordinario n. 142 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 2002;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la predisposizione ed approvazione da parte delle singole regioni e province autonome dei bandi regionali, a seguito dell'avvenuta adesione finanziaria al programma innovativo in ambito urbano denominato «Contratti di quartiere II», è perentoriamente fissato al 30 settembre 2003.

Art. 2.

La pubblicazione sui rispettivi bollettini ufficiali delle regioni e province autonome dei bandi di cui all'art. 1 deve avvenire entro il termine perentorio del 15 ottobre 2003.

Roma, 22 luglio 2003

Il Vice Ministro: MARTINAT

03A08981

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 luglio 2003.

Sostituzione di un membro rappresentante dei lavoratori dipendenti nel comitato provinciale I.N.P.S. di Lecco.

IL DIRETTORE REGGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LECCO

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto il decreto n. 1/2001 dell'11 maggio 2001 di costituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Lecco;

Visto il decreto n. 10/2001 del 2 ottobre 2001;

Vista la nota della CGIL di Lecco del 2 luglio 2003 relativa alla sostituzione del sig. Adriano Pozzi, dimissionario, e alla nomina del sig. Enzo Ratti;

Decreta:

Il sig. Enzo Ratti è nominato membro rappresentante dei lavoratori dipendenti nel comitato provinciale I.N.P.S. di Lecco, in sostituzione del sig. Adriano Pozzi.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Lecco, 11 luglio 2003

Il direttore reggente: GALEAZZI

03A08927

DECRETO 14 luglio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Iside piccola società cooperativa» a r.l., in Vasto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CHIETI

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dalle citate norme;

Acquisito il parere del Comitato centrale delle cooperative datato 30 aprile 2003;

Decreta:

La società cooperativa sotto indicata è sciolta per atto dell'autorità di cui all'art. 2544 del codice civile senza nomina del commissario liquidatore, società cooperativa «Iside piccola società cooperativa» a r.l., con sede in Vasto costituita per rogito notaio Litterio Camillo in data 25 maggio 1999, registro imprese n. 32545/99, posizione n. 1644/287712.

Chieti, 14 luglio 2003

Il direttore: DE PAULIS

03A08926

DECRETO 14 luglio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Safi piccola società cooperativa» a r.l., in Gessopalena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CHIETI

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dalle citate norme;

Acquisito il parere del Comitato centrale delle cooperative datato 30 aprile 2003;

Decreta:

La società cooperativa sotto indicata è sciolta per atto dell'autorità di cui all'art. 2544 del codice civile senza nomina del commissario liquidatore, società cooperativa «Safi piccola società cooperativa» a r.l., con sede in Gessopalena costituita per rogito notaio Altiero Roberto in data 18 dicembre 1997, registro imprese n. 6209/98, posizione n. 1557/283410.

Chieti, 14 luglio 2003

Il direttore: DE PAULIS

03A08925

DECRETO 14 luglio 2003.

Nomina della consigliera di parità supplente della provincia regionale di Messina.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la determinazione n. 289 del 28 maggio 2002 con la quale il presidente della provincia regionale di Messina designa la sig.ra Annamaria Tarantino quale ccnsigliera di parità supplente;

Visto il *curriculum vitae* della sig.ra Annamaria Tarantino allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000;

Considerato che non risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita per le politiche del lavoro in quanto la stessa non è stata ancora istituita;

Vista la circolare esplicativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 70 del 23 ottobre 2000 con la quale è stato disposto che in sede di prima applicazione e in via transitoria, si può procedere alle nomine dei/delle consiglieri/e anche senza il parere della Commissione provinciale tripartita nei casi in cui le stesse non risultino ancora istituite;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità supplente della provincia regionale di Messina;

Decreta:

La sig.ra Annamaria Tarantino è nominata consigliera di parità supplente della provincia regionale di Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2003

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

Curriculum vitae

CURRICULUM STUDI

Diploma di maturità scientifica conseguito nel 1975, presso il Liceo scientifico statale della città di Catanzaro «Luigi Siciliani» con la votazione di 44,5/60mi.

Corso annuale di addestramento al primo soccorso indetto dal Corpo italiano di soccorso del Sovrano ordine militare di Malta nell'anno 1993 sostenendo gli esami finali con esito positivo.

Abilitazione all'insegnamento di tecniche per il sostegno all'allattamento materno, indetto dall'assessorato alle politiche sociali educative e giovanili del comune di Messina nell'anno 1997.

Corso di formazione professionale di 900 ore presso l'Ente regionale E.n.A.I.P. della città di Messina negli anni 1997/1998 con la qualifica di «Addetto servizi segretariato sociale» con la votazione fmale di 50/60mi.

Conoscenza dei primi elementi di informatica.

Conoscenza della lingua francese a livello scolastico.

ALTRE INDICAZIONI

Componente della commissione del comune dì Messina per l'esame e la concessione di contributi o altri benefici a favore di enti e associazione a progetti socialmente utili e rilevanti.

Rappresentante del direttivo comunale di Messina e consigliere regionaie dell'Associazione femminile C.I.F. (Centro italiano femminile) dal 1996.

Membro volontario della sezione A.D.M.O. (Associazione donatori midollo osseo) del comune di Messina, da tempo impegnata nella diffusione e nel sostegno del valore del volontariato tra i giovani con conferenze e libere discussioni tenute nelle scuole medie ed inferiori del comune di Messina e provincia e durante le fiere campionarie della città di Messina presso lo stand dell'associazione di volontariato A.D.M.O.

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CORSI FORMATIVI NEL CAMPO DEL VOLONTARIATO E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Partecipazione «IV Convegno di educazione alla salute (la cultura della solidarietà); la donazione a scuola» tenutosi presso il palazzo Zanca di Messina nei giorni 26 e 27 novembre 1996, con relativo attestato di partecipazione.

Partecipazione al convegno tenutosi presso l'Aula magna dell'ospedale V. Cervello di Palermo nel giorno 26 giugno 1997 con riferimento al tema «La donazione alle soglie del terzo millennio» con relativo attestato di partecipazione.

Partecipazione al convegno regionale del C.I.F. tenutosi all'hotel Zagarella Santa Flavia-Palermo nei giorni 27 - 28 e 29 novembre 1998, con riferimento al tema «Donne e cultura in Sicilia - tra passato e presente - tra pubblico e privato» con relativo attestato di partecipazione.

Partecipazione al seminario di studi dell'11 e 12 giugno 1999 sulla progettazione e programmazione formativa legge n. 40/1987 decreto ministeriale n. 476/VI/98 organizzata dal C.I.F. - Presidenza nazionale.

Attestato di un corso sulla comunicazione organizzato da un consultorio familiare UCIPEM di Messina dal 27 gennaio 1999 al 17 marzo 1999.

Partecipazione ad un corso annuale organizzato a Roma, nella sede nazionale del C.I.F., dalla cooperativa Promozione e ricerca socio culturale S.r.l. «Progetto azione positiva legge n. 125 (decreto ministeriale 23 dicembre 1998) in collaborazione con il C.I.F. nazionale; l'obiettivo del corso è formare nell'ambito delle associazioni femminili un task force di esperte nell'informazione e nella formazione sui temi del pari opportunità e dei processi attuativi delle azioni positive con una specifica specializzazione nella formazione (prima sensibilizzazione rivolta a coloro che potranno attivare azioni positive nei luoghi dove operano - contesti lavorativi, culturali, politici ed istituzionali) e nell'informazione (organizzazione convegni, conferenze, dibattiti ed incontri sulle tematiche sulle pari opportunità e delle azioni positive) con relativo attestato.

Partecipazione a stage di aggiornamento su progetti riguardanti la legge 285 e progetto EQUAL.

Servizio volontario presso il Centro ascolto per la famiglia «del C.I.F. di Messina.

Messina, 6 maggio 2002

03A08933

DECRETO 14 luglio 2003.

Nomina della consigliera di parità effettiva della provincia di Teramo.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la deliberazione n. 564 del 30 ottobre 2002, con la quale la giunta provinciale di Teramo designa la dott.ssa Bianca Micacchioni consigliera di parità effettiva;

Visto il *curriculum vitae* della dott.ssa Bianca Micacchioni allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della Commissione unica provinciale;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità effettiva della provincia di Teramo;

Decreta:

La dott.ssa Bianca Micacchioni è nominata consigliera di parità effettiva della provincia di Teramo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2003

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

Curriculum vitae et studiorum

Micacchioni Bianca

ISTRUZIONE

1959-1960 - diploma liceo classico «M. Delfico» di Teramo - maturità classica 8/10;

1965-1966 - Università degli studi di Roma, laurea in lettere classiche 106/110;

RIEPILOGO DELLE QUALIFICHE

19 aprile 1968: abilitazione all'insegnamento di italiano, storia e geografia in tutte le scuole di ordine e grado, conseguito a Terni;

18 maggio 1971: abilitazione all'insegnamento di latino, conseguita a L'Aquila;

19 maggio 1973: abilitazione all'insegnamento del greco, conseguita a Teramo;

Vincita dei seguenti concorsi a cattedra:

concorso a cattedra lettere italiane e storia, TAB AII, decreto ministeriale 30 giugno 1971; punteggio 65,90/100;

concorso a cattedra lettere italiane TAB AIII, decreto ministeriale 30 giugno 1971; punteggio 77,90/100;

concorso a cattedra lettere italiane, decreto ministeriale 30 giugno 1971; punteggio 77,10/100;

concorso a cattedra lettere italiane, latine e storia, decreto ministeriale 30 giugno 1971; punteggio 66,60/100;

Vinto concorso preside per istituti tecnici commerciali, geometri, turismo; decreto ministeriale 26 maggio 1984;

Vinto concorso preside per istituti professionali per il commercio e per il turismo; decreto ministeriale 26 maggio 1984.

PARTECIPAZIONE A DIVERSI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO TRA CUI I PIÙ SIGNIFICATIVI

Scuola e lavoro organizzato dall'lRSAE d'Abruzzo 1982;

Scuola e formazione professionale organizzato dall'IRRSAE d'Abruzzo 1999;

Convegno sulla riforma della scuola organizzato dal Ministero della pubblica istruzione e dall'Organismo bilaterale Sindacati-Confindustria, 1999;

Conferenza nazionale del lavoro, organizzata dal Ministero del lavoro, 2000;

Seminario su «Pari opportunità» svoltosi a Catanzaro e riservato alle donne elette nelle Istituzioni, in qualità di consigliere provinciale.

Corso di formazione per dirigente scolastico, organizzato dal Ministero della pubblica istruzione, della durata di h 400 complessive, con particolare attenzione alla tematiche dell'organizzazione e gestione della scuola dell'autonomia, della qualità totale, della capacità di progettazione, dei sistemi di monitoraggio e valutazione dell'attività.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Insegnante presso scuole statali:

1966-1968. scuole media inferiore;

1968-1970. istituti tecnici industriali;

1970-1975: liceo classico;

1975-1976: istituto per geometri;

1976-1986: liceo classico.

Presidenza presso istituti superiori:

1986-2002: Istituto tecnico commerciale - un anno a Cagli (Pesaro), 15 anni a Nereto;

Dirigenza scolastica:

2000-2002: Istituto tecnico commerciale (Nereto).

Attualmente in pensione dal 1° settembre 2002.

ATTIVITÀ PROFESSIONALI AGGIUNTIVE

1968-2002: partecipazione agli esami di maturità, in qualità di cammissario e/p presidente di commissione.

1968-2002: direzione corsi di formazione per docenti immessi in ruolo.

Direzione corsi di riqualificazione per docenti già in ruolo.

Docente corso di aggiornamento sulla valutazione scolastica per doc enti presso Liceo scientifico dell'Aquila.

Docente e direttore corsi di aggiornamento sui nuovi esami di stato per docenti I.T.C. «Rosa» di Nereto e Istituto tecnico industriale di Giulianova.

1999-2000: direzione corsi IFTS (Istruzione e formazione tecnica superiore) Finanziamento MPI e regione Abruzzo.

1999-2000: docenza e valutazione corsi IFTS

1997-1998: direzione corsi formazione professionale finanziamenti CIPE.

Anni 2001 e 2002: istituzione e funzionamento all'interno dell'I.T.C. «C. Rosa» di Nereto (Teramo), dello Sportello informagiovani, riservato agli studenti interni e ai giovani del territorio vibratiano, in partenariato con l'amministrazione comunale di Neretto (durata del protocollo di intesa con l'amministrazione comunale e della convenzione con l'associazione «Nuova comunicazione», gennaio/dicembre 2001; gennaio/dicembre 2002).

ATTIVITÀ POLITICA

Membro del comitato federale del P.C.I. e successivamente del P.D.S.

Membro del comitato regionale del P.C.I. e suvcessivamente del P.D.S.

Membro della direzionale regionale dei D.S.

Membro commissione regionale scuola e cultura P.C.I.

Responsabile provinciale della commissione scuola e cultura P.C.I.

Responsabile provinciale della commissione femminile P.C.I.

Membro commissione regionale femminile P.C.I.

Membro del comitato provinciale per l'applicazione della legge n. 194. (Volontaria di gravidanza, maternità e paternità responsabili)

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Membro comitato biblioteca provinciale di Teramo in rappresentanza dell'amministrazione provinciale.

Membro del consiglio di amministrazione della libera Università D'Annunzio, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Teramo.

Consigliere provinciale.

Presidente 1ª Commissione consigliare amministrazione della provincia di Teramo.

Membro Comitato misto-Teramo/Neuchatel per l'organizzazione e la realizzazione del gemellaggio della provincia di Teramo con la città svizzera.

Proponente, presso il Consiglio provinciale della costituzione della commissione provinciale per le pari opportunità.

Membro della commissione per le pari opportunità.

Assessore alla cultura e alla pubblica istruzione dell'amministrazione del comune di Montorio al Vomano (Teramo)

03A08934

DECRETO 14 luglio 2003.

Nomina della consigliera di parità supplente della provincia di Rovigo.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto n. 78 del 29 novembre 2002 con il quale il Presidente della Provincia di Rovigo designa la sig.ra Mariarosa Battan consigliera di parità supplente;

Visto il *curriculum vitae* della sig.ra Mariarosa Battan, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito parere della commissione provinciale del lavoro;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliera di parità supplente della provincia di Rovigo;

Decreta:

La sig.ra Mariarosa Battan è nominata consigliera di parità supplente della provincia di Rovigo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2003

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

Note informative - Mariarosa Battan.

Da anni attiva nell'ambito delle tematiche sociali e in particolare in quelle vicine al mondo femminile ho ricoperto ruoli istituzionali quali:

componente del Distretto scolastico Treviso sud, Comitato di partecipazione del consultorio di Treviso di via Montello, Comitato di partecipazione del consultorio di Treviso La Madonnina, Commissione per le pari opportunità della provincia di Treviso.

Presidente della Circoscrizione del centro storico del comune di Treviso.

Presidente in carica della Commissione per le pari opportunità della provincia di Treviso.

Mi occupo, inoltre, di promuovere l'imprenditorialità e la creatività femminile attraverso l'associazione culturale Artemisia che copresiedo.

Tale associazione ha organizzato l'omonimo premio letterario che ha prodotto la pubblicazione del libro risultato vincitore il cui titolo è «Aspettando Jonathan» di Paola Brolati.

«Artemisia» ha anche partecipato per diversi anni, organizzando dibattiti ed incontri culturali, alla manifestazione «Mese Donna» patrocinata dal Comune di Treviso.

Professionalmente presto attività nell'ambito della Formazione.

Ho avvicinato il mondo del volontariato lavorando nel centro di prima accoglienza per immigrati di S.Foca (Lecce).

La sottoscritta ha progettato e organizzato un corso sul Telelavoro promosso dall'Ente Provincia di Treviso finalizzato a donne disoccupate e interessate al rientro nel mercato del lavoro come lavoratrici autonome.

Inoltre ha curato la realizzazione di due pubblicazioni — in qualità di Presidente della Commissione Pari Opportunità di Treviso — di ricerca storico sull'imprenditorialità femminile nel territorio trevigiano.

La sottoscritta collabora da tre anni con l'ECIPA, l'agenzia formativa della CNA, per l'attività formativa relativi ad i corsi di apprendistato svolgendo l'attività di tutoraggio e amministrazione e gestione nei tre corsi di 240 ore dell'annualità 2000 e in circa 10 corsi di 120 ore delle annualità 2001-2002.

Inoltre — sempre su indicazione dell'ECIPA CNA — ha svolto l'attività di tutoraggio in due corsi FTS (Formazione tecnica superiore - titolare del progetto l'ITIS Plank di Treviso) di 1200 ore ciascuno e nell'attività formativa FTS (tuttora in corso) in cui l'ECIPA CNR collabora con l'istituto «Besta» di Treviso.

La sottoscritta inoltre è stata commissaria di esame in numerose commissione di valutazione finale relative a corsi regionali a qualifica.

Treviso, 31 dicembre 2002

03A08935

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 22 luglio 2003.

Modalità per l'acquisizione dei dati necessari per la tenuta del catasto delle infrastrutture delle reti radiomobili di comunicazione pubblica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE CONCESSIONI E LE AUTORIZZAZIONI

Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, recante disposizioni per accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

Visto, in particolare, l'art. 12, comma 3, del citato decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, che prevede la realizzazione del catasto delle infrastrutture delle reti radiomobili di comunicazione pubblica e degli archivi telematici;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 29 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 57 del 10 marzo 2003, che ha istituito presso la direzione generale concessioni e autorizzazioni il catasto delle reti radiomobili di comunicazione pubblica e gli archivi telematici di cui al decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 4, del citato decreto 29 gennaio 2003, con decreto del direttore generale per le concessioni e le autorizzazioni sono dettate le modalità per l'acquisizione dei dati, la tenuta del catasto e degli archivi telematici e per l'accesso ai relativi dati;

Ritenuto di provvedere con separato decreto alla determinazione delle modalità per l'acquisizione dei dati e la tenuta del catasto concernente le infrastrutture fisse delle reti di telecomunicazioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198;

Decreta:

Art. 1.

Modalità di acquisizione dei dati

1. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per la tenuta del catasto di cui all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 198 del 2002, i gestori delle reti radiomobili di comunicazione pubblica provvedono ad inviare tali dati, relativi agli impianti di nuova installazione, conformemente al formato di cui all'allegato 1 al presente decreto. La trasmissione è effettuata, di norma trimestralmente, su supporto cartaceo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ai competenti ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni e contemporaneamente, in formato elettronico, alla direzione generale concessioni ed autorizzazioni, divisione IV, sezione automazione, all'indirizzo di posta elettronica catasto.tlc@comunicazioni.it che provvede a dare avviso dell'avvenuto ricevimento mediante posta elettronica, all'indirizzo di posta elettronica comunicato, unitamente ai dati di cui sopra, da ciascun gestore. In alternativa all'invio mediante posta elettronica, i dati di cui sopra possono essere trasmessi su supporto magnetico (CD-ROM o floppy-disk) al seguente indirizzo: Ministero delle comunicazioni - Direzione generale concessioni ed autorizzazioni Divisione IV sezione automazione Viale America n. 201, 00144 Roma, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. I dati relativi agli impianti installati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 198 del 2002 devono essere comunicati dai gestori di cui al comma 1 con le modalità ivi previste, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

3. La direzione generale concessioni e autorizzazioni rende disponibili per via telematica i dati relativi al catasto delle reti radiomobili di comunicazione pubblica agli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni, per la parte di rispettiva competenza, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

4. La direzione generale concessioni ed autorizzazioni rende disponibile sul sito internet del Ministero delle comunicazioni un modello per ciascuna delle schede elettroniche utilizzabili, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Norme transitorie

1. Con successivo provvedimento vengono determinate le modalità per l'acquisizione dei dati e la tenuta del catasto concernente le infrastrutture fisse delle reti di telecomunicazione di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2003

Il direttore generale: ARIA

ALLEGATO *A*

Formato e modalità di acquisizione dei dati

1 Formato dei dati

Il gestore della rete è tenuto a presentare alla Direzione generale concessione e autorizzazioni i dati relativi all'impianto in forma elettronica; il gestore deve inviare copia conforme degli stessi dati in forma cartacea all'Ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni competente .

1.1 Formato elettronico

I dati relativi all'installazione devono essere trasmessi in un *file* in formato testo. I campi saranno contenuti **uno per riga**, separati da andata a capo. La struttura del file deve essere conforme a quanto specificato nella tabella seguente.

Nome campo	Tipo[1]	Unità	Note
FLAG_NUOVO	I	---	Vale 1 se si tratta di un nuovo impianto, 0 per un impianto preesistente
FLAG_COND	I	---	Vale 1 se il sito è condiviso con altre emittenti, 0 in caso contrario
CODICE_SITO	C	---	Codice alfanumerico indicativo del sito
GESTORE	C	---	Codice alfanumerico identificativo del gestore
COMUNE	C	---	Denominazione del comune
INDIRIZZO	C	---	Indirizzo completo di numero civico, se assegnato
PROVINCIA	C	---	Sigla provinciale (2 lettere, Roma = RM)
GEOIDE			Geoide di riferimento per le coordinate lat, long (valori ammessi RM40, ED50, WGS 84)
LONG	I	gradi decimali	Longitudine
LAT	I	gradi decimali	Latitudine
QUOTA_SLM	I	M	Quota sul livello del mare del sito
NUM_SETTORI	I	---	Numero di settori installati (>0)
FREQUENZA[2]	I	MHz	Intesa come banda di frequenza: 900 (GSM), 1800 (GSM) o 2000 (UMTS)
AZIMUT	I	°	Direzione di puntamento, riferita al nord geografico
TILT	I	°	
MODELLO_ANTENNA	C	---	
GUADAGNO	I	DBi	
ALTEZZA_CENTRO	I	M	Altezza del centro radioelettrico dell'antenna
POTENZA	I	W	Somma delle potenze autorizzate al connettore d'antenna[3]

[1] I = numero intero, C = sequenza alfanumerica di caratteri
[2] Tutte le righe da qui in poi saranno replicate tante volte quanti sono i settori installati sul sito

[3] Qualora nei titoli gia' rilasciati non compaia una indicazione di potenza autorizzata, ai sensi dell' Articolo 12 Comma1 del Decreto 198/2002, sara' riportata la potenza attualmente utilizzata

1.2 Formato cartaceo

La trasmissione dei dati relativi all'installazione in formato cartaceo dovrà essere conforme a quanto presentato nel punto precedente per il formato elettronico. Il gestore utilizzerà un formato conforme al modulo sotto riportato. I significati dei campi sono gli stessi già definiti nel punto precedente.

Dati SITO

FLAG_NUOVO _ (1 per nuovo impianto, 0 per impianto preesistente)

FLAG_COND _ (1 per sito condiviso, 0 in caso contrario)

CODICE_SITO ____________________

GESTORE ____________________

COMUNE ____

INDIRIZZO ____

PROVINCIA __

GEOIDE

LONG _______ gradi decimali

LAT _______ gradi decimali

QUOTA_SLM _____ m

NUM_SETTORI _

Dati SETTORE n. 1

FREQUENZA ____ MHz

AZIMUT ____ °

TILT ____ °

MODELLO_ANTENNA ____

GUADAGNO ___ dBi

ALTEZZA_CENTRO ____ m

POTENZA ____ W

Dati SETTORE n. 2

...

Dati SETTORE n. 3

...

03A08982

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 giugno 2003.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva «eptenofos» che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui l'eptenofos, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;

Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti eptenofos;

Considerato il perido di moratoria, di cui all'art. 3, lettera *a)*, del citato regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti eptenofos;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva eptenofos non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva eptenofos, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti eptenofos è consentita fino al 31 dicembre 2003.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti eptenofos sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 26 luglio 2003.

Roma, 16 giugno 2003

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

PRODOTTI A BASE DI EPTENOFOS LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO SONO REVOCATE A DECORRERE DAL 26 LUGLIO 2003

Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
BITAM QUICK	008588	03/12/94	Bayer Cropscience S.r.l.
HOSTAQUICK	005860	06/04/84	Bayer Cropscience S.r.l.
DECIS QUICK	005858	06/04/84	Bayer Cropscience S.r.l.
STARTEC	009811	18/11/98	Tecniterra S.rl.

03A08947

DECRETO 24 giugno 2003.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva «fomesafen» che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il fomesafen, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;

Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti fomesafen;

Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera *a)*, del citato regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti fomesafen;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva fomesafen non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fomesafen, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti fomesafen è consentita fino al 31 dicembre 2003.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti fomesafen sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 26 luglio 2003.

Roma, 24 giugno 2003

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

PRODOTTI A BASE DI FOMESAFEN LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO SONO REVOCATE A DECORRERE DAL 26 LUGLIO 2003

Prodotto fitosanitario	N. reg.	Data reg.	Impresa
BENGALA	010190	03/11/99	Agrivet S.a.s.

03A08948

DECRETO 25 luglio 2003.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva «dalapon» che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il dalapon, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;

Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti dalapon;

Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera *a)*, del citato regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti dalapon;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva dalapon non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dalapon, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti dalapon è consentita fino al 31 dicembre 2003.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dalapon sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivendifori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 26 luglio 2003.

Roma, 25 luglio 2003

p. *Il direttore generale:* FERRI

ALLEGATO

PRODOTTI A BASE DI DALAPON LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO SONO REVOCATE A DECORRERE DAL 26 LUGLIO 2003

Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
ERBOTRIN DP 85	002735	21/02/78	Agrochimica S.p.a.
DISERBO STI	004674	25/02/82	Agrosol S.r.l.
DALARICE	009348	15/09/97	Agrowin Biosciences S.r.l.
DLAPON	002831	02/02/79	Chimica S.p.a.
DALAVED	001913	30/03/76	Chiminova Agro Italia S.r.l.
DALACIDE	003170	29/06/79	Chimiberg S.r.l.
MULTI-GOAL	006430	23/05/85	Dow Agrosciences B.V.
GOAL APON	006425	23/05/85	Dow Agrosciences B.V.
DALASERB	008788	24/01/96	Agrotecnica S.a.s.
POLADAN	000349	09/11/72	Isagro Italia S.r.l.
ERTOL	000576	13/12/72	Isagro S.p.a.
GRAMICIDIN	007232	26/11/87	Ital Agro S.r.l.
HERBITOTAL	007231	26/11/87	Ital Agro S.r.l.
KOLFLOR DISERBANTE	004888	08/03/82	Kollant S.p.a.
DALASAR	001681	05/11/74	Sariaf S.p.a.
DALASCAM	002928	04/01/79	Scam S.r.l.
ANTIGRAMIGNA	001791	12/11/74	Siapa S.r.l.
DUDULEX G	001726	07/09/74	Siapa S.r.l.
SILEPON	005278	30/03/83	Siapa S.r.l.
DISERBO CANALI	001669	13/07/74	Siapa S.r.l.
SILROD	005686	12/01/84	Siapa S.r.l.
SELEPON	000796	29/02/72	Simar S.r.l.
CANNICID	003829	13/09/80	Sipcam S.p.a.
MALERTOX D.P.NA	003129	04/06/79	Sivam S.p.a.
CRODAL	009168	17/03/97	Sivam S.p.a.
LADAN	008896	08/07/96	Socoa S.a.s.
DALAPON	001212	26/03/73	Syngenta Crop. Protection S.p.a.
TOXER CANALI	001448	08/10/74	Terranalisi S.r.l.
DUDULEX G	001694	23/07/74	Uniroyal Chemical Technology B.V.
FYDULEX G	001083	14/10/72	Uniroyal Chemical Technology B.V.
ECO DISERB	006005	19/07/84	Zapi Industrie Chimiche S.p.a.

03A08944

DECRETO 25 luglio 2003.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva «bromopropilato» che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il bromopropilato, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;

Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti bromopropilato;

Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera *a)*, del citato regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti bromopropilato;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva bromopropilato non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva bromopropilato, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti bromopropilato è consentita fino al 31 dicembre 2003.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti bromopropilato sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli uti-

lizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 26 luglio 2003.

Roma, 25 luglio 2003

p. *Il direttore generale:* FERRI

ALLEGATO

PRODOTTI A BASE DI BROMOPROPILATO LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO SONO REVOCATE A DECORRERE DAL 26 LUGLIO 2003

Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
MITENE	010956	18/06/01	Chimiberg S.r.l.
ACARIT	010377	8/03/00	Erregi S.r.l
PHYTOCAR	011031	11/10/01	Europhyto S.r.l.
SEPRACAR	010098	15/07/99	Sepran S.a.s.
NEOSTAR	008374	07/08/93	Syngenta Crop Protection S.p.a.
NEORON 25	001987	09/12/75	Syngenta Crop. Protection S.p.a.

03A08945

DECRETO 25 luglio 2003.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva «cartap» che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il cartap, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;

Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti cartap;

Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera *a)*, del citato regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti cartap;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva cartap non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva cartap, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti cartap è consentita fino al 31 dicembre 2003.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti cartap sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 26 luglio 2003.

Roma, 25 luglio 2003

p. *Il direttore generale:* FERRI

ALLEGATO

PRODOTTI A BASE DI CARTAP LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO SONO REVOCATE A DECORRERE DAL 26 LUGLIO 2003

Prodotto fitosanitario cartap	N. reg.	Data reg.	Impresa
SANVEX 25 PS	001230	28/07/73	Sipcam S.p.a.
SANVEX 1P	001242	20/10/73	Sipcam S.p.a.
SANVEX 2P	001245	03/08/73	Sipcam S.p.a.

03A08946

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 24 luglio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento nell'area dei servizi catastali dell'ufficio provinciale di Venezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 febbraio 2000, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio;

Viste le note del 27 giugno 2003, n. 148659 di protocollo e del 2 luglio 2003, n. 151447 di protocollo con le quali il direttore dell'ufficio provinciale di Venezia comunica che per l'intera giornata del 27 giugno 2003 i servizi al pubblico nell'area dei servizi catastali non hanno potuto funzionare a causa dello sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Veneto con nota datata 9 luglio 2003, n. 4960 di protocollo;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento per l'intera giornata del 27 giugno 2003 dei servizi al pubblico nell'area dei servizi catastali dell'ufficio provinciale di Venezia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 24 luglio 2003

Il direttore regionale: CIERI

03A08984

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 16 luglio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare e mancato funzionamento di alcuni uffici periferici.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio locale di Lentini nel giorno 27 giugno 2003.

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Augusta nel giorno 27 giugno 2003.

Motivazioni:

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito dell'adesione del personale dell'ufficio locale di Lentini e dell'ufficio locale di Augusta allo sciopero proclamato da alcune organizzazioni sindacali nel giorno 27 giugno 2003, i medesimi, nel predetto giorno, non hanno potuto assicurare i servizi all'utenza.

Da quanto sopra premesso, atteso, peraltro, il parere favorevole espresso dall'ufficio del Garante del contribuente in ordine all'emanazione del presente provvedimento, consegue la necessità di regolare la fattispecie in esame.

Riferimenti normativi:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13 - comma 1)

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7 - comma 1)

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 16 luglio 2003

Il direttore regionale f.f.: FONTANA

03A08989

PROVVEDIMENTO 18 luglio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio di Lucca.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32 recante norme per la sostituzione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del dipartimento delle Entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle Entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del dipartimento delle Entrate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede, tra l'altro l'istituzione delle agenzie fiscali;

Visto il decreto di attivazione delle agenzie fiscali prot. n. 1390 del 28 dicembre 2000;

Vista la nota del 30 giugno 2003 prot. n. 42316, con la quale il direttore dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Lucca ha comunicato che nella giornata del 27 giugno 2003, a causa dell'adesione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali, l'Ufficio è stato chiuso al pubblico;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che in data 9 luglio 2003, prot. n. 320/03 GAR. ha espresso parere favorevole in merito all'accoglimento di quanto richiesto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate ufficio di Lucca il giorno 27 giugno 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 18 luglio 2003

Il direttore regionale: PARDI

03A08990

PROVVEDIMENTO 21 luglio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Macerata.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 30 giugno 2003, l'irregolare funzionamento dell'ufficio pubblico registro automobilistico di Macerata.

Motivazioni:

l'ufficio sopra individuato non ha operato nel giorno 30 giugno 2003 dalle ore 8,30 alle ore 10,40 causa assemblea sindacale.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66);

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13 comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4 e 7 comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32 (art. 10).

Ancona, 21 luglio 2003

Il direttore regionale: DE MUTIIS

03A08988

PROVVEDIMENTO 28 luglio 2003.

Modalità e termini di comunicazione dei dati all'anagrafe tributaria da parte degli intermediari in relazione a trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, nonché delle operazioni oggetto di regolarizzazione di attività detenute all'estero.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Soggetti obbligati alla comunicazione.

1.1 Gli intermediari di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, effettuano le comunicazioni ivi previste nonché quelle dei dati relativi alle operazioni oggetto di regolarizzazione di attività detenute all'estero, secondo le disposizioni del presente provvedimento;

2. Dati oggetto di comunicazione.

2.1 Sono oggetto di comunicazione:

a) le evidenze relative ai trasferimenti da e per l'estero previsti all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, eccedenti il limite di importo di € 12.500, fermo restando l'obbligo di conservazione delle evidenze eccedenti € 10.329,14 per i trasferimenti effettuati anteriormente al 26 dicembre 2002;

b) i dati relativi ai trasferimenti verso l'estero effettuati dagli intermediari per conto di soggetti non residenti ai sensi dell'art. 1, comma 4-*bis* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, contenuti nelle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 8 agosto 1990.

Le comunicazioni hanno per oggetto i trasferimenti verso l'estero ed i versamenti in conto estero eccedenti il limite di importo di € 12.500, fermo restando l'obbligo di conservazione dei documenti, anche per importi inferiori a detto limite, ai sensi dell'art. 4 del già citato decreto ministeriale 8 agosto 1990;

c) le informazioni relative alle operazioni di regolarizzazione delle attività finanziarie e di altre attività detenute all'estero, ai sensi degli articoli 15, comma 4, e 16 comma 2 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente al soggetto che effettua la regolarizzazione e al valore delle attività regolarizzate distinte per tipologia, effettuate negli anni 2002 e 2003.

Non sono oggetto di comunicazione i dati riferiti alle attività regolarizzate dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002, che siano state successivamente rimpatriate non oltre il 30 settembre 2003;

3. Modalità e termini di comunicazione.

3.1 Gli intermediari devono trasmettere le notizie richieste di cui al punto 2.1, lettere *a)*, *b)*, e *c)*, utilizzando il servizio telematico dell'Agenzia delle entrate, oppure, solo per le comunicazioni relative all'anno 2002, tramite supporto magnetico, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato 1 del presente provvedimento. Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico dovranno avere dimensioni non superiori a tre MegaByte.

3.2 I soggetti di cui al punto 1 tenuti alle comunicazioni devono utilizzare il servizio telematico Entratel o il servizio Internet in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni.

3.3 Gli stessi soggetti possono avvalersi, per la trasmissione dei dati indicati al punto 2, degli intermediari di cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

3.4 Le comunicazioni di cui al punto 2.1, lettera *a)* relative all'anno 2002 sono effettuate dal 1° al 30 novembre 2003, ai sensi del punto 2.2 del provvedimento del 14 marzo 2003 del direttore dell'Agenzia delle entrate.

3.5 Le comunicazioni di cui al punto 2.1, lettera *a)*, relative all'anno solare precedente, a partire dal 2003, sono effettuate entro il 31 marzo di ciascun anno, ai sensi del punto 2.3 del provvedimento del 14 marzo 2003 del direttore dell'Agenzia delle entrate.

3.6 Le comunicazioni di cui al punto 2.1, lettera *b),* sono inviate dagli intermediari con periodicità annuale e riportano i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive relative ad operazioni di importo eccedente € 12.500, effettuate nel corso dell'anno solare precedente da ciascun soggetto non residente. L'invio mensile di cui all'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 8 agosto 1990 vige con riferimento alle operazioni effettuate sino al 31 dicembre 2003. Le comunicazioni relative all'anno solare 2004 e seguenti sono trasmesse entro il 31 marzo di ciascun anno successivo.

3.7 Le comunicazioni di cui al punto 2.1, lettera *c)*, relative all'anno 2002, sono effettuate dal 1° al 30 novembre 2003, ai sensi del punto 2.2 del Provvedimento del 14 marzo 2003 del direttore dell'Agenzia delle entrate. Le comunicazioni di cui al punto 2.1, lettera *c)*, relative all'anno 2003, sono effettuate entro il 31 marzo del 2004.

3.8 Per effettuare la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui al punto 2.1, gli intermediari sono tenuti ad utilizzare i prodotti software di controllo

distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle entrate, al fine di verificare la congruenza dei dati comunicati con quanto previsto dalle suddette specifiche tecniche;

4. Ricevute.

4.1 La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell'Agenzia delle entrate, la ricezione del file contenente le comunicazioni.

4.2 L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta presentazione delle comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel generato secondo le modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato tecnico ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico *ter* al decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni.

In essa sono indicati i seguenti dati:

a) la data e l'ora di ricezione del file;

b) l'identificativo del file attribuito dall'utente;

c) il protocollo attribuito al file, all'atto della ricezione dello stesso;

d) il numero delle comunicazioni contenute nel file.

4.3 Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all'Agenzia delle entrate e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.

4.4 Le ricevute non sono rilasciate e le comunicazioni si considerano non presentate, qualora il file venga scartato per uno dei seguenti motivi:

a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel, in base alle modalità descritte al paragrafo 2 dell'allegato tecnico al decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni;

b) codice di autenticazione per il servizio Entratel duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;

c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo;

d) mancato riconoscimento del soggetto obbligato, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un intermediario ai sensi dell'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998.

Tali circostanze sono comunicate sempre per via telematica all'intermediario che ha effettuato la trasmissione del file, il quale a sua volta è tenuto a riproporre la trasmissione, purché corretta, entro i termini previsti dal presente provvedimento.

Motivazioni.

Il provvedimento è motivato dall'esigenza di razionalizzare il flusso informativo dei dati riguardanti i trasferimenti verso l'estero da parte di non residenti, nonché di monitorare la regolarizzazione delle attività detenute all'estero, e di adeguare all'euro gli importi previsti dalla normativa vigente.

In particolare, con riferimento alle operazioni effettuate da soggetti non residenti, l'introduzione di una comunicazione telematica annuale sostituisce l'attuale comunicazione mensile in forma cartacea, con la fissazione di una soglia minima di ammontare delle operazioni oggetto di comunicazione, analoga a quella stabilita per i trasferimenti da o verso l'estero effettuati dagli intermediari per conto di soggetti residenti in Italia.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167;

Decreto ministeriale 8 agosto 1990;

Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350;

Legge 23 novembre 2001, n. 409;

Decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282;

Legge 21 febbraio 2003, n. 27;

Decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143;

Decreto interministeriale 29 dicembre 1993, n. 598;

Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998;

Provvedimento del 9 luglio 2001 del direttore dell'Agenzia delle entrate;

Provvedimento del 14 marzo 2003 del direttore dell'Agenzia delle entrate;

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

art.20, legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*;

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, commi 1 e 4).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2003

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

ALLEGATO 1

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEI DATI ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI CHE EFFETTUANO TALUNI TRASFERIMENTI DA E PER L'ESTERO DI DENARO TITOLI E VALORI NONCHÉ DELLE OPERAZIONI OGGETTO DI REGOLARIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DETENUTE ALL'ESTERO

I dati sono comunicati mediante supporti magnetici (limitatamente alla fornitura per l'anno 2002) oppure mediante collegamenti telematici diretti con l'anagrafe tributaria.

1. Caratteristiche della comunicazione mediante supporti magnetici.

I tipi di supporto utilizzabili sono i nastri magnetici a cartuccia e i dischetti magnetici.

Nel caso in cui un unico supporto non sia sufficiente a contenere tutte le comunicazioni, la fornitura può essere costituita da più supporti contenenti ognuno un unico data set.

1.1 Caratteristiche dei nastri magnetici a cartuccia.

I nastri magnetici a cartuccia devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

dimensioni e tipologia tali da essere elaborabili mediante unità tipo IBM 3480 o 3490;

numero di tracce: 18;

numero di caratteri per pollice: 37.871;

senza IDRC (la registrazione non deve prevedere la compattazione hardware);

tipo di codifica: EBCDIC oppure ASCII con bit di parità.

i nastri magnetici a cartuccia devono essere di tipo «NO LABEL»;

la lunghezza di ciascun record logico è di 370 caratteri;

la lunghezza del record fisico è di 32.760 caratteri.

1.2 Caratteristiche dei dischetti magnetici.

I dischetti magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

dischetti da 3,5 pollici doppia faccia, alta densità con 512 bytes per settore con 18 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 1,4 MB di capacità in formato MS/DOS;

organizzazione sequenziale;

tipo di codifica di registrazione ASCII Standard;

gli ultimi due caratteri di ciascun record devono essere riservati ai caratteri ASCII, CR E LF (valori esadecimali «0D» e «0A»);

lunghezza del record 370 caratteri (comprensivi dei due caratteri suddetti);

i file non devono essere compressi.

Il nome da assegnare al file del dischetto è: IMPEXP e deve essere l'unico file contenuto nel dischetto.

1.3 Caratteristiche esterne dei supporti magnetici.

Ciascuna fornitura può essere costituita da più volumi; su ciascun volume deve essere apposta, a cura del soggetto che predispone il supporto, una etichetta esterna contenente le seguenti informazioni:

anno di riferimento dei dati;

codice fiscale del mittente;

dati anagrafici del mittente (cognome e nome ovvero denominazione);

domicilio fiscale del mittente (via, numero civico, comune e sigla della provincia);

recapito telefonico;

oggetto: dati relativi ai trasferimenti di cui al decreto-legge n. 167/1990 convertito dalla legge n. 227/1990 e successive modificazioni e dati relativi alle operazioni di regolarizzazione di cui al decreto-legge n. 350/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 409/2001 e successive modificazioni ed integrazioni tipo di codifica (EBCDIC O ASCII), da indicare solo per i nastri magnetici;

sistema operativo (versione e release) utilizzato per produrre i file (MVS, MS/DOS, VMS, UNIX, ECC.);

hardware utilizzato per produrre il supporto (casa costruttrice e modello);

eventuale identificativo assegnato dal mittente al supporto;

data di produzione del supporto.

I supporti magnetici devono essere opportunamente confezionati al fine di evitare il loro deterioramento nella fase di trasporto.

A tal riguardo, particolare attenzione è da porre relativamente all'imballaggio dei dischetti magnetici.

La confezione deve presentare all'esterno una etichetta contenente il mittente e l'oggetto sopra descritti.

2. Caratteristiche della comunicazione mediante collegamenti telematici.

Le modalità di trasmissione delle comunicazioni all'anagrafe tributaria per via telematica sono state definite con il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 18 luglio 2001.

3. Caratteristiche dei file contenenti le comunicazioni.

Ogni file si compone dei seguenti record lunghi 370 caratteri:

un record di testa (tipo record 0);

uno o più record dettaglio relativi ai trasferimenti da e verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari di importo superiore a 10.329,14 euro, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 (tipo record 1);

uno o più record dettaglio relativi ai trasferimenti e versamenti su conto estero da parte dei non residenti di cui all'art. 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 (tipo record 2);

uno o più record dettaglio relativi agli acquisti e alle vendite di titoli o valori mobiliari esteri di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 (tipo record 3);

uno o più record dettaglio relativi alle regolarizzazioni di cui agli articolo 15, comma 4, e 16, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni (tipo record 4);

un record di coda (tipo record 9).

Ogni comunicazione deve contenere, oltre al record di testa e al record di coda (tipo record 0 e 9) almeno un tipo record 1 o 2 o 3 o 4; è possibile inserire nella comunicazione tutti i tipi record contemporaneamente;

Qualora la fornitura sia costituita da più supporti (nastri a cartuccia o dischetti), su ciascuno di essi deve essere presente un solo data set contenente il record di testa, i record con i dati della comunicazione ed il record di coda (si ricorda che la fornitura su supporti è limitata alla sola annualità 2002).

4. Caratteristiche dei campi.

Di seguito sono elencate le caratteristiche dei campi contenuti nei record:

i campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici e speciali, quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.), ecc.;

i dati numerici vanno allineati a destra, riempiendo di zeri i caratteri non significativi;

in caso di dati mancanti impostare a zero i campi numerici e a spazi quelli alfabetici e alfanumerici.

5. Contenuto informativo dei record.

Di seguito viene descritto il contenuto informativo dei record.

ALLEGATO

Tracciato relativo alle comunicazioni di movimentazioni di capitali

RECORD DI TESTA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI E NOTE
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 0 "
	Dati del soggetto obbligato alla comunicazione				
2	Codice Fiscale	16	2 - 17	AN	Se numerico deve essere allineato a sinistra
3	Cognome	40	18 - 57	AN	Cognome del soggetto obbligato
4	Nome	40	58 - 97	AN	Nome del soggetto obbligato
5	Data di nascita	8	98 - 105	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
6	Sesso	1	106 - 106	AN	Vale "M" o "F"
7	Luogo di nascita	45	107 - 151	AN	Comune o Stato estero di nascita
8	Provincia di nascita	2	152 - 153	AN	Sigla provincia di nascita; Stato estero = "EE"
9	Denominazione o Ragione sociale	136	18 - 153	AN	Denominazione del soggetto obbligato (in alternativa ai campi da 3 a 8)
10	Comune	45	154 - 198	AN	Comune del domicilio fiscale
11	Provincia	2	199 - 200	AN	Provincia del domicilio fiscale
12	Indirizzo	35	201 - 235	AN	Indirizzo del domicilio fiscale
13	CAP	5	236 - 240	NU	CAP del domicilio fiscale
14	Anno fornitura	4	241 - 244	NU	Nel formato " AAAA "
15	Codice fornitura	6	245 - 250	AN	Vale "IMPEXP"
16	Filler	120	251 - 370	AN	Vale spazi

RECORD DI DETTAGLIO DELLA COMUNICAZIONE
Tipo record 1 se il soggetto per conto o a favore del quale è fatta la movimentazione è residente

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI E NOTE
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale "1 "
	Dati del soggetto per conto o a favore del quale è fatta la movimentazione				
2	Codice Fiscale	16	2 - 17	AN	Se numerico deve essere allineato a sinistr
3	Cognome	40	18 - 57	AN	Cognome del soggetto obbligat
4	Nome	40	58 - 97	AN	Nome del soggetto obbligat
5	Data di nascita	8	98 - 105	NU	Nel formato " GGMMAAAA '
6	Sesso	1	106 - 106	AN	Vale "M" o "F'
7	Luogo di nascita	45	107 - 151	AN	Comune o Stato estero di nascit
8	Provincia di nascita	2	152 - 153	AN	Sigla provincia di nascita; Stato estero = "EE
9	Denominazione o Ragione sociale	136	18 - 153	AN	Denominazione del soggetto obbligato (in alternativa ai campi da 3 a 8)
10	Comune	45	154 - 198	AN	Comune del domicilio fiscal
11	Provincia	2	199 - 200	AN	Provincia del domicilio fiscal
12	Indirizzo	35	201 - 235	AN	Indirizzo del domicilio fiscal
13	CAP	5	236 - 240	NU	CAP del domicilio fiscale
14	Segnalazione Import - Export	1	241 - 241	NU	Valore 1 = Import Valore 2 = Export
15	Natura operazione	1	242 - 242	NU	Valore 1 = Corrente Mercantil Valore 2 = Corrente non Mercantile Valore 3 = Finanziaria Valore 4 = Saldo di Compensazione Valore 5 = Altri Trasferimenti
16	Data della movimentazione	8	243 - 250	NU	Nel formato " GGMMAAAA '
17	Causale movimentazione - Codici Ufficio Italiano dei Cambi (UIC)	4	251 - 254	NU	Codice desunto dall'allegato "Causali valutarie" delle istruzioni UIC R.V. n. 1998/1 del 27/02/1998, pubblicate nel S.O. alla G.U. n. 58 dell'11/03/1998 e successive modifiche. L'elenco completo dei codici è contenuto nel sito Internet dell'UIC (http://www.uic.it)
18	Importo movimentato	13	255 - 267	NU	Espresso in Euro con arrotondamento all'unit
19	Chiusura importo	1	268 - 268	AN	Vale "C"
20	Numero di conto	30	269 - 298	AN	
21	Flag Cointestazione	1	299 - 299	NU	Valore 0 = Conto non cointestat Valore 1 = Conto cointestato
22	Stato Estero	25	300 - 324	AN	
23	Codice Stato Estero - Codici Ufficio Italiano dei Cambi (UIC)	3	325 - 327	NU	
24	Ente presso il quale è tenuto il conto	35	328 - 362	AN	
25	Filler	8	363 - 370	AN	Vale spaz

RECORD DI DETTAGLIO DELLA COMUNICAZIONE
Tipo record 2 se il soggetto per conto o a favore del quale è fatta la movimentazione non è residente

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI E NOTE
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 2 "
	Dati del soggetto per conto o a favore del quale è fatta la movimentazione				
2	Codice Fiscale	16	2 - 17	AN	Se numerico deve essere allineato a sinistra; se non presente valorizzare i dati anagrafici del soggetto (almeno cognome, nome e data di nascita)
3	Cognome	40	18 - 57	AN	Cognome del soggetto obbligatc
4	Nome	40	58 - 97	AN	Nome del soggetto obbligatc
5	Data di nascita	8	98 - 105	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
6	Sesso	1	106 - 106	AN	Vale "M" o "F"
7	Luogo di nascita	45	107 - 151	AN	Comune o Stato estero di nascita
8	Provincia di nascita	2	152 - 153	AN	Sigla provincia di nascita; Stato estero = "EE
9	Denominazione o Ragione sociale	136	18 - 153	AN	Denominazione del soggetto obbligato (in alternativa ai campi da 3 a 8)
10	Comune	45	154 - 198	AN	Comune del domicilio fiscale
11	Provincia	2	199 - 200	AN	Provincia del domicilio fiscale
12	Indirizzo	35	201 - 235	AN	Indirizzo del domicilio fiscale
13	CAP	5	236 - 240	NU	CAP del domicilio fiscale
14	Filler	1	241 - 241	AN	Vale spazi
15	Codice motivazione versamento	1	242 - 242	NU	Vale 1 = Denaro in precedenza importatc Vale 2 = Retribuzioni, onorari o altri compensi conseguiti in territorio italiano Vale 3 = Denaro ricevuto per successione o donazione Vale 4 = Denaro derivante da vendita immobili Vale 5 = Operazione corrente mercantile Vale 6 = Operazione corrente non mercantile Vale 7 = Operazione finanziaria
16	Data della movimentazione	8	243 - 250	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
17	Importo movimentato	13	251 - 263	NU	Espresso in Euro con arrotondamento all'unit
18	Chiusura importo	1	264 - 264	AN	Vale "C"
19	Filler	106	265 - 370	AN	Vale spazi

RECORD DI DETTAGLIO DELLA COMUNICAZIONE
Tipo record 3 per acquisti e vendite titoli e valori mobiliari

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI E NOTE
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 3 "
	Dati del soggetto per conto o a favore del quale è fatta la movimentazione				
2	Codice Fiscale	16	2 - 17	AN	Se numerico deve essere allineato a sinistra
3	Cognome	40	18 - 57	AN	Cognome del soggetto obbligato
4	Nome	40	58 - 97	AN	Nome del soggetto obbligato
5	Data di nascita	8	98 - 105	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
	Sesso	1	106 - 106	AN	Vale "M" o "F"
6	Luogo di nascita	45	107 - 151	AN	Comune o Stato estero di nascita
7	Provincia di nascita	2	152 - 153	AN	Sigla provincia di nascita; Stato estero = "EE"
8	Denominazione o Ragione sociale	136	18 - 153	AN	Denominazione del soggetto obbligato (in alternativa ai campi da 3 a 8)
9	Comune	45	154 - 198	AN	Comune del domicilio fiscale
10	Provincia	2	199 - 200	AN	Provincia del domicilio fiscale
11	Indirizzo	35	201 - 235	AN	Indirizzo del domicilio fiscale
12	CAP	5	236 - 240	NU	CAP del domicilio fiscale
13	Segnalazione Acquisto - Vendita	1	241 - 241	NU	Valore 1 = Acquisto Valore 2 = Vendita
14	Natura operazione	1	242 - 242	NU	Valore 1 = Titoli Valore 2 = Valori Mobiliari
15	Data della movimentazione	8	243 - 250	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
16	Elementi identificativi del titolo	30	251 - 280	AN	
17	Importo movimentato	13	281 - 293	NU	Espresso in Euro con arrotondamento all'unità
18	Chiusura importo	1	294 - 294	AN	Vale "C"
19	Filler	76	295 - 370	AN	Vale spazi

RECORD DI DETTAGLIO DELLA COMUNICAZIONE
Tipo record 4 per la segnalazione delle attività regolarizzate

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI E NOTE
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 4 "
	Dati del soggetto che ha effettuato la regolarizzazione				
2	Codice Fiscale	16	2 - 17	AN	Se numerico deve essere allineato a sinistra
3	Cognome	40	18 - 57	AN	Cognome del soggetto obbligato
4	Nome	40	58 - 97	AN	Nome del soggetto obbligato
5	Data di nascita	8	98 - 105	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
6	Sesso	1	106 - 106	AN	Vale "M" o "F"
7	Luogo di nascita	45	107 - 151	AN	Comune o Stato estero di nascita
8	Provincia di nascita	2	152 - 153	AN	Sigla provincia di nascita; Stato estero = "EE"
9	Denominazione o Ragione sociale	136	18 - 153	AN	Denominazione del soggetto obbligato (in alternativa ai campi da 3 a 8)
10	Data del versamento	8	154 - 161	NU	Nel formato " GGMMAAAA "; indicare la data del 27/9/2001 ai sensi del D.L. n.350/2001 e la data del 31/12/2001 ai sensi della L.n.27/2003
11	Causale movimentazione - Codici Ufficio Italiano dei Cambi (UIC)	4	162 - 165	NU	Codice desunto dalle istruzioni UIC RV n. 2001/1 del 16.10.2001, lett. b) : Segnalazioni statistiche delle attività regolarizzate. L'elenco completo dei codici è contenuto nel sito Internet dell'UIC (http://www.uic.it). Per la voce "Altri investimenti" di natura operazione inserire il codice causale 6900
12	Importo attività regolarizzate	13	166 - 178	NU	Espresso in Euro con arrotondamento all'unità
13	Chiusura importo	1	179 - 179	AN	Vale "C"
14	Codice Stato Estero - Codici Ufficio Italiano dei Cambi (UIC)	3	180 - 182	NU	
15	Filler	188	183 - 370	AN	Vale spazi

RECORD DI CODA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI E NOTE
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 9 "
	Dati del soggetto obbligato alla comunicazione				
2	Codice Fiscale	16	2 - 17	AN	Se numerico deve essere allineato a sinistra
3	Cognome	40	18 - 57	AN	Cognome del soggetto obbligato
4	Nome	40	58 - 97	AN	Nome del soggetto obbligato
5	Data di nascita	8	98 - 105	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
6	Sesso	1	106 - 106	AN	Vale "M" o "F"
7	Luogo di nascita	45	107 - 151	AN	Comune o Stato estero di nascita
8	Provincia di nascita	2	152 - 153	AN	Sigla provincia di nascita; Stato estero = "EE"
9	Denominazione o Ragione sociale	136	18 - 153	AN	Denominazione del soggetto obbligato (in alternativa ai campi da 3 a 8)
10	Comune	45	154 - 198	AN	Comune del domicilio fiscale
11	Provincia	2	199 - 200	AN	Provincia del domicilio fiscale
12	Indirizzo	35	201 - 235	AN	Indirizzo del domicilio fiscale
13	CAP	5	236 - 240	NU	CAP del domicilio fiscale
14	Anno fornitura	4	241 - 244	NU	Nel formato " AAAA "
15	Codice fornitura	6	245 - 250	AN	Vale "IMPEXP"
16	Filler	120	251 - 370	AN	Vale spazi

03A09001

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 31 luglio 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1318
Yen giapponese	135,72
Corona danese	7,4311
Lira Sterlina	0,70190
Corona svedese	9,1880
Franco svizzero	1,5464
Corona islandese	87,69
Corona norvegese	8,1610
Lev bulgaro	1,9467
Lira cipriota	0,58754
Corona ceca	32,220
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	263,93
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,6470
Lira maltese	0,4274
Zloty polacco	4,3728
Leu romeno	37114
Tallero sloveno	234,7950
Corona slovacca	41,850
Lira turca	1606000
Dollaro australiano	1,7455
Dollaro canadese	1,5867
Dollaro di Hong Kong	8,8271
Dollaro neozelandese	1,9521
Dollaro di Singapore	1,9901
Won sudcoreano	1335,35
Rand sudafricano	8,4260

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A09181

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Ortona

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio in data 10 marzo 2003, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 2, foglio n. 186 in data 17 giugno 2003, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq 72,70, ubicata nel comune di Ortona (Chieti), in località Foro, riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, al foglio di mappa n. 2, con la particella n. 4339 ed indicata con apposita colorazione in risalto nella planimetria che è parte integrante del decreto stesso.

03A08815

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Rinnovo delle autorizzazioni di taluni organismi per la certificazione di alcune famiglie di prodotti

In relazione a quanto previsto dalla direttiva 89/686/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale, recepita con decreto legislativo n. 475/1992, il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha rinnovato l'autorizzazione ai sottonotati organismi per la certificazione delle famiglie di prodotti a fianco indicati:

Certottica Sca.r.l., via Fortogna n. 1 - Longarone (Belluno):

dispositivi di protezione dell'udito;

dispositivi di protezione degli occhi;

dispositivi di protezione del capo;

dispositivi di protezione delle cadute dall'alto;

dispositivi di protezione totali o parziali del viso;

dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

indumenti protettivi con esclusione degli indumenti e/o accessori destinati a proteggere contro rischi elettrici;

dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe, anche con funzioni antiscivolo, con esclusione di quelli destinati a proteggere dall'alta tensione, dalle materie in fusione, fiamme o irraggiamento infrarosso, dalle aggressioni chimiche o dalle radiazioni ionizzanti;

dispositivi di protezione della mano o del braccio con esclusione di quelli destinati a proteggere dall'alta tensione, dalle materie in fusione, fiamme o irraggiamento infrarosso, dalle aggressioni chimiche o dalle radiazioni ionizzanti;

ANCCP S.r.l., via Rombon n. 11 - Milano:

dispositivi di protezione degli occhi con esclusione degli occhiali da sole per protezione da abbagliamento, degli occhiali per sciatori e delle visiere per motociclisti;

dispositivi di protezione degli arti inferiori con esclusione delle calzature;

dispositivi di protezione degli arti superiori;

dispositivi di protezione del corpo con esclusione degli indumenti di protezione contro gli effetti termici da immersione, e degli indumenti di protezione contro le contaminazioni radioattive;

dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto.

Le autorizzazioni hanno una validità quinquennale dalla data di emissione dei decreti.

03A08814

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Agricola AGRI 2000», in San Marco in Lamis

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa quanto segue:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Agricola AGRI 2000», con sede nel comune di San Marco in Lamis, costituita per rogito notaio Marino Stelio Romagnoli, in data 23 settembre 1983, repertorio n. 12908, registro società/imprese n. 6190, partita I.V.A./C.F. n. 01320820713, posizione busc n. 2865/200697, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del Codice civile come modificato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

Chiunque abbia interesse potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio, 1 - 71100 Foggia - opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A08974

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Format», in Margherita di Savoia

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa quanto segue:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Format», con sede nel comune di Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Claudio Mariano, in data 2 febbraio 1996, repertorio n. 8548, registro società/imprese n. 500, partita I.V.A./C.F. n. 02149870715, posizione busc n. 4611/277244, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del Codice civile come modificato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

Chiunque abbia interesse potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio, 1 - 71100 Foggia - opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A08975

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 32657 dell'11 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per il fallimento - art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.a.s. Antavi Di Massimo Avitabile & C., con sede in Quadrelle (Avellino).

Unità di: Quadrelle (Avellino), per il periodo dall'11 novembre 2002 al 10 novembre 2003.

Con decreto n. 32658 dell'11 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per il fallimento - art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.a.s. Elettromec S.a.s. Di Paterno Martino & C., con sede in Costiglione Saluzzo (Cuneo).

Unità di: Costigliole Saluzzo (Cuneo), per il periodo dal 6 aprile 2003 al 5 aprile 2004.

Con decreto n. 32659 dell'11 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. American Uniform Company, con sede in Avellino.

Unità di: Avellino, per il periodo dal 14 maggio 2003 al 6 dicembre 2003.

Con decreto n. 32662 dell'11 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Ilmas Sud, con sede in Acerra (Napoli).

Unità di: Acerra (Napoli), per il periodo dal 3 febbraio 2003 al 2 febbraio 2004.

Con decreto n. 32663 del 15 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. PPT - Poligrafica Piano Tavola, con sede in Piano Tavola - Belpasso (Catania).

Unità di: Piano Tavola - Belpasso (Catania), per il periodo dal 1º marzo 2003 al 28 febbraio 2004.

Con decreto n. 32664 del 15 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Filatura Azzurra, con sede in Valle Mosso (Biella).

Unità di: Valle Mosso (Biella), per il periodo dal 22 marzo 2003 al 21 marzo 2004.

Con decreto n. 32665 del 15 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Rosacometta, con sede in Peschiera Borromeo (Milano).

Unità di: Peschiera Borromeo (Milano), per il periodo dal 31 gennaio 2003 al 30 gennaio 2004.

03A8976

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Sviluppo», in Margherita di Savoia

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa quanto segue:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Sviluppo», con sede nel comune di Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Marcello Labianca, in data 19 marzo 1998, repertorio n. 14910, registro società/imprese n. 30897, partita I.V.A./C.F. n. 02308180716, posizione busc n. 4827/286577, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del Codice civile come modificato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

Chiunque abbia interesse potrà far prevenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio, 1 - 71100 Foggia - opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A08977

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Agri Poggio Imperiale», in Poggio Imperiale

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa quanto segue:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Agri Poggio Imperiale», con sede nel comune di Poggio Imperiale, costituita per rogito notaio Marino Stelio Romagnoli, in data 11 gennaio 1982, repertorio n. 7573, registro società/imprese n. 1203, partita I.V.A./C.F. n. 01039240716, posizione busc n. 2628/189559, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del Codice civile come modificato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

Chiunque abbia interesse potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio, 1 - 71100 Foggia - opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A08978

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Trasferimento dell'autorizzazione all'imbottigliamento e vendita dell'acqua minerale «Sattai» della ditta «Sattai S.r.l.» alla ditta «Fonte Linas S.r.l.»

Il Rettore del servizio della prevenzione dell'assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale con determinazione n. 1323/8.2 del 16 luglio 2003 ha autorizzato il trasferimento dell'autorizzazione all'imbottigliamento e vendita dell'acqua minerale «Sattai» della ditta «Sattai S.r.l.» alla ditta «Fonte Linas S.r.l.».

03A08888

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI PISA

Nomina del conservatore dell'Ufficio del registro delle imprese

Con deliberazione della giunta camerale n. 119 del 30 giugno 2003, la dott.ssa Giuliana Grison, vice segretario generale, è stato nominata quale conservatore dell'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pisa, in sostituzione dell'avv. Antonio Palmeri.

La presente comunicazione sostituisce ad ogni effetto la precedente.

03A08805

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501180/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*	€	**318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*	€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.